SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 maggio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 99

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1998.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello UNICO 98 NR di dichiarazione che le persone fisiche non residenti in Italia possono presentare nell'anno 1998 ai fini delle imposte sui redditi, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 nonché delle specifiche tecniche di stampa del modello sintetico di dichiarazione UNICO NR PC.

98A4339

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1998, n. 157.

Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente ordinamento delle autonomie locali;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, ed in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 8 agosto 1996, n. 431, recante interventi urgenti per l'edilizia scolastica, ed in particolare l'articolo 3 che ha reso validi gli atti ed i provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base, fra l'altro, dell'articolo 2 dei decreti-legge 12 marzo 1996, n. 118, e 10 maggio 1996, n. 255;

Visto l'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, che prevede l'emanazione di un regolamento che disciplini la aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 20 ottobre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Aggregazione di scuole

1. Gli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore, anche di diverso ordine e tipo, e le sezioni staccate e le sedi coordinate, aggregati in attuazione dell'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, costituiscono un'unica istituzione scolastica dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, anche se trattasi di aggregazioni e fusioni tra istituti ad amministrazione statale.

2. La nuova istituzione viene costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto definitivo del competente provveditore agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali, in attuazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentita la conferenza dei presidenti delle regioni, con il quale sono definiti criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica.

Art. 2.

Denominazione dell'Istituto

1. Gli istituti facenti parte dell'unica istituzione scolastica conservano ciascuno la propria originaria identità e denominazione.

2. A tal fine l'istituzione costituita ai sensi dell'articolo 1 viene così identificata: «Istituto statale di istruzione ...(*a*)... = ...(*b*)... =», precisando in (*a*) i diversi ordini di istruzione e in (*b*) la sede legale: comune, via o piazza, numero civico.

3. La suddetta denominazione viene apposta su tutti gli atti dalla nuova istituzione scolastica, ivi compresi diplomi e attestati.

Art. 3.

Patrimonio

1. Per gli immobili utilizzati come sede degli istituti aggregati trovano applicazione le norme di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e alla legge 8 agosto 1996, n. 431.

2. I beni appartenenti alle istituzioni scolastiche aggregate ed i beni mobili statali passano nel patrimonio della nuova istituzione scolastica; gli istituti scolastici aggregati conservano l'uso dei beni mobili esistenti all'atto della aggregazione.

3. Passano anche nella proprietà della nuova istituzione scolastica la titolarità di eventuali crediti degli istituti aggregati, ferme restando le finalità ad essi connessi.

Art. 4.

Inventari

1. All'atto della aggregazione, per ogni istituto aggregato viene redatto l'elenco dei beni in uso, che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, passano nel patrimonio della nuova istituzione. Tale elenco è utilizzato per lo scambio di consegne tra i capi di istituto e costituisce titolo valido per il discarico dei beni dall'inventario di

provenienza e per l'impianto dell'inventario della nuova istituzione o per il carico nell'inventario dell'istituto aggregante.

2. Lo scambio di consegne tra capi d'istituto deve riguardare anche i beni mobili in uso, di proprietà degli enti locali o di altri enti, da descrivere in apposito elenco, una copia del quale dovrà essere rimessa all'ente proprietario.

Art. 5.

Nomina di commissario

1. Il provveditore agli studi, all'atto della costituzione del nuovo istituto nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria delle competenze di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, 28 maggio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale - parte I - del Ministero della pubblica istruzione, n. 24-25 del 12-19 giugno 1975, che resta in carica sino all'entrata in funzione del consiglio di istituto.

2. Non si fa luogo alla nomina del commissario di cui al comma 1, qualora vengano aggregate sezioni staccate e/o sedi coordinate ad istituzione scolastica presso la quale sia in funzione il consiglio di istituto; in tal caso si procederà subito al rinnovo di detto organo collegiale.

Art. 6.

Consiglio di istituto

1. Viene costituito un unico consiglio di istituto secondo la normativa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con le attribuzioni previste dall'art. 10 del medesimo decreto legislativo.

2. Le elezioni dei rappresentanti delle componenti docenti, genitori, alunni e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in seno al consiglio d'istituto hanno luogo sulla base di liste di candidati contrapposte senza distinzione di scuola e secondo le norme di cui alla parte I - titolo 1 - capo VI del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

3. Nel consiglio di istituto viene comunque riservato almeno un seggio ad ognuna delle componenti docenti, genitori e alunni di ciascuna delle scuole comprese nell'aggregazione.

4. Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario dipendente dagli enti locali esercita il diritto di elettorato insieme al corrispondente personale dello Stato.

Art. 7.

Collegio dei docenti

1. Per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, viene costituito un unico collegio dei docenti articolato in tante sezioni quante sono le scuole presenti nella nuova istituzione.

2. Per pareri e deliberazioni relative a questioni e problematiche specifiche, ad esempio, adozione dei libri di testo, iniziative di sperimentazione, ecc., riferite alla singola scuola il capo di istituto convoca solo la corrispondente sezione; in tali casi le pronunce hanno valenza circoscritta ai singoli ordini di scuola.

3. L'attività di ciascuna sezione deve essere coerente con il piano annuale delle attività formative dell'istituto e con la programmazione didattico - educativa generale, la cui elaborazione compete al collegio plenario dei docenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

4. I collaboratori del preside sono eletti, a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera *h*), del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, sulla base del numero complessivo degli alunni dell'istituzione scolastica, avendo cura di assicurare per quanto possibile la rappresentanza dei docenti di tutte le scuole aggregate. Tra i collaboratori eletti il capo d'istituto sceglie il vicario, avendo cura di far cadere la sua scelta su persona appartenente ad ordine di scuola diverso dal proprio.

Art. 8.

Comitato per la valutazione del servizio

1. Il collegio dei docenti elegge dal suo seno, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, assicurando per quanto possibile la rappresentanza dei docenti appartenenti alle differenziate tipologie scolastiche della aggregazione.

Art. 9.

Bilancio

1. La gestione finanziaria, amministrativa e contabile degli istituti aggregati si realizza attraverso un unico bilancio ed è regolata dalla disciplina contenuta nel decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, 28 maggio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale - parte I - del Ministero della pubblica istruzione, n. 24-25 del 12-19 giugno 1975.

2. I rapporti giuridici di debito e di credito, gli obblighi contrattuali e le disponibilità finanziarie, fondo cassa, che fanno capo all'istituto aggregato titolare di autonomia, che cessa con l'aggregazione, sono trasferiti in testa alla nuova istituzione scolastica. Ove occorra, nel bilancio di quest'ultima, saranno apportate le variazioni alle previsioni e sarà operato il necessario assestamento.

3. Ulteriori istruzioni concernenti la disciplina degli aspetti di gestione e finanziari, nonché la gestione della fase transitoria del passaggio alla istituzione aggregata, saranno oggetto, se necessario, di specifiche disposi-

zioni del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 10.

Ripartizione degli oneri tra i soggetti obbligati

1. Nelle ipotesi in cui nell'aggregazione siano comprese scuole per le quali, ai sensi della normativa vigente, gli oneri relativi alle spese di funzionamento e quelli relativi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario facciano carico a più soggetti, questi procederanno alla relativa ripartizione a mezzo di apposita convenzione, da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti interessati ai sensi dell'art. 51, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in proporzione alla loro partecipazione alle spese prima dell'aggregazione; ai fini suddetti gli enti interessati potranno anche costituirsi in consorzio.

Art. 11.

Province di Bolzano e Trento regione Sicilia e Valle d'Aosta

1. Restano ferme le competenze delle province di Bolzano e di Trento, della regione Sicilia e della regione Valle d'Aosta in ordine all'attuazione, con propria normativa, del disposto dell'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con riferimento agli istituti rientranti nella propria competenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI: *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER: *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 14

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo farne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Il testo dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica) è il seguente:

«Art. 3 (*Competenze degli enti locali*). — 1. In attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera *i)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;

b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.

3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.

4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.

4-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il testo dell'art. 3 della legge 8 agosto 1996, n. 431 (Interventi urgenti per l'edilizia scolastica), è il seguente:

«Art. 3 (*Norme di sanatoria*). — 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base: dell'art. 12 del D.L. 24 luglio 1995, n. 296, e del D.L. 20 settembre 1995, n. 396; dell'art. 14 del D.L. 25 novembre 1995, n. 499, del D.L. 24 gennaio 1996, n. 31, del D.L. 25 marzo 1996, n. 155, e del D.L. 25 maggio 1996, n. 286; dell'art. 2 del D.L. 12 marzo 1996, n. 118, e del D.L. 10 maggio 1996, n. 255, nonché del D.M. 18 aprile 1996 della pubblica istruzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1996».

— Il testo dell'art. 1, comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«20. Gli istituti secondari superiori, anche di diverso ordine e tipo, o le loro sezioni staccate o coordinate, possono essere aggregati tra loro, al fine di consentire la creazione di istituti alle condizioni stabilite dall'art. 51, comma 4, del testo unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite:

a) le modalità di funzionamento del nuovo consiglio di istituto e l'articolazione del collegio dei docenti in sezioni corrispondenti alle scuole aggregate;

b) la redistribuzione, tra soggetti obbligati, degli oneri riguardanti le spese di funzionamento;

c) la conservazione delle denominazioni delle scuole aggregate».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— Il testo dell'art. 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

«70. Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva per l'istruzione pubblica, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la conferenza dei presidenti delle regioni, sono definiti criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica, con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 con la previsione di deroghe con riguardo alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, nonché alle necessità e ai disagi di che possono determinarsi in relazione a specifiche esigenze, particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole. Il decreto prevede altresì una graduale riduzione del numero massimo degli alunni per classe, anche tenendo conto di quelli con difficoltà di apprendimento. Ove necessario, potranno essere costituiti, su tutto il territorio nazionale, istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui sarà assegnato personale direttivo della scuola elementare o della scuola media. Analoghe misure di riorganizzazione graduale della rete scolastica saranno adottate per i convitti e gli educandati dello Stato, anche unificando i servizi amministrativi e ausiliari delle scuole annesse, con accorgimenti necessari a garantire il diritto allo studio della particolare utenza accolta. In attuazione del suddetto decreto e nei limiti dell'organico provinciale complessivo determinato a norma del comma 71, i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali, adottano, con propri decreti aventi carattere definitivo, i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonché dei plessi, sezioni e corsi con minor numero di alunni rispetto ai parametri prefissati, esclusi i conservatori di musica, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, comma 20, della già citata legge 28 dicembre 1995, n. 549, v. nelle note alle premesse.

— Per il testo del comma 70 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il titolo della legge 11 gennaio 1996, n. 23, v. nelle note alle premesse.

— Per il titolo della legge 8 agosto 1996, n. 431, v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Il testo degli articoli 8 e 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) è il seguente:

«Art. 8 *(Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva)*. — 1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.

2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera *b)*, dell'art. 10.

4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.

5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psicopedagogici e di orientamento.

6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.

7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.

9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

«Art. 10 *(Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva).* — 1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consultivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.

3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell art. 42;

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

d) criteri generali per la programmazione educativa;

e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.

4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.

6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94.

7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del testo unico aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza.

9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'art. 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno».

— Il testo della Corte 1 - Titolo 1 - Capo VI - del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è il seguente:

«PARTE I

NORME GENERALI

Titolo I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA
E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

(Omissis).

CAPO VI
Norme comuni

Art. 30 *(Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali).* — 1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dalla presente parte spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.

2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.

3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore, qualunque sia la loro età.

Art. 31 *(Elezioni).* — 1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli elegendi sono in numero superiore a uno.

2. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.

3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione.

4. *(Abrogato).*

5. *(Abrogato).*

6. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può presentarne alcuna.

7. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.

8. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiori a un terzo del numero dei seggi da attribuire.

9. Il voto è personale, libero e segreto.

Art. 32 *(Liste dei candidati del personale docente e direttivo).* — 1. Per i rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali nel consiglio scolastico provinciale e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le liste dei candidati debbono essere distinte rispettivamente per la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media, gli istituti di istruzione secondaria superiore e gli istituti di istruzione artistica. Sono, pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti al grado e ordine di scuola da rappresentare.

2. Per quanto previsto dal comma 1 il personale docente dei licei artistici e degli istituti d'arte esercita il diritto di elettorato unitamente al personale docente degli istituti di istruzione artistica.

3. Per le elezioni del personale direttivo nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte esercitano il diritto di elettorato unitamente al personale direttivo degli istituti di istruzione artistica.

Art. 33 *(Svolgimento delle elezioni)*. — 1. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente titolo, e, in particolare per:

a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;

b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;

c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;

d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;

e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;

e-bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;

g) la proclamazione degli eletti;

h) la convocazione dell'organo;

i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.

2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinte per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.

3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalità da stabilirsi in base al comma 1.

Art. 34 *(Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali)*. — 1. Il comitato di valutazione dei docenti, il consiglio di intersezione, di interclasse e di classe sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.

2. Il consiglio di circolo o di istituto, il consiglio scolastico distrettuale e il consiglio scolastico provinciale sono nominati con decreto del provveditore agli studi.

3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 35 *(Surroga dei membri cessati)*. — 1. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

2. I rappresentanti delle regioni e degli enti locali possono essere sostituiti dai rispettivi organi nel caso siano intervenute nuove elezioni.

3. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Art. 36 *(Elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalità)*. — 1. I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o istituzioni di cui all'art. 6, possono esercitare l'elettorato attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza.

2. La commissione elettorale ha cura di assicurare l'espressione diretta e segreta del voto, secondo le modalità stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 37 *(Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni)*. — 1. L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

2. Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art. 38 *(Decadenza)*. — 1. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'art. 35.

Art. 39 *(Adunanze degli organi collegiali)*. — 1. Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al presente titolo si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.

Art. 40 *(Regolamenti tipo)*. — 1. In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 41 *(Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali)*. — 1. La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente titolo è gratuita.

2. Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e provinciale spetta il rimborso delle spese di viaggio.

3. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta il trattamento di missione nei casi e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 42 *(Pubblicità delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del consiglio scolastico distrettuale)*. — 1. Alle sedute del consiglio di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Le sedute del consiglio scolastico distrettuale sono pubbliche.

3. Il consiglio di circolo e di istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.

4. Il consiglio di circolo o d'istituto e il consiglio scolastico distrettuale stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della provincia, del comune o dei comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse.

Analogo invito può essere rivolto dal consiglio scolastico distrettuale ai rappresentanti dei consigli di circolo o di istituto compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo o di istituto ai rappresentanti del consiglio scolastico distrettuale.

5. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale.

6. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

7. Alle sedute del consiglio scolastico distrettuale e del consiglio di circolo e di istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Art. 43 *(Pubblicità degli atti)*. — 1. Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola.

2. I pareri e le deliberazioni del consiglio scolastico distrettuale sono pubblicati in apposito albo presso la sede del distretto e negli albi del comune e dei comuni e delle scuole, compresi nel distretto; quelli del consiglio scolastico provinciale sono pubblicati nell'albo del provveditorato agli studi e negli albi dei distretti e delle scuole della provincia; quelli del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

3. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

4. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 7 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), è il seguente:

«Art. 7 *(Collegio dei docenti).* — 1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo art. 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.

2. Il collegio dei docenti:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;

b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;

c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;

d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;

g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;

h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'art. 6, le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside;

i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;

l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;

m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;

n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;

o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;

p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;

q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera *h)*».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 11 del citato D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, è il seguente:

«Art. 11 *(Comitato per la valutazione del servizio dei docenti).* — 1. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

2. Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.

3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.

4. La valutazione del servizio di cui all'art. 448 ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside.

5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.

6. Il comitato dura in carica un anno scolastico.

7. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.

8. Il comitato di valutazione del servizo esercita altresì le competenze previste dagli articoli 440 e 501 in materia di anno di formazione del personale docente del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 51, comma 6, del citato D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, è il seguente:

«6. Il Ministro della pubblica istruzione può disporre l'aggregazione anche di istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo. Nei comuni montani con meno di 5000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media secondo criteri e modalità stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione».

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1955, n. 549, vedi nelle note alle premesse.

98G0205

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 1998.

Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, che istituisce la figura del tecnico competente in acustica e ne definisce i requisiti ai fini del relativo riconoscimento da parte delle regioni;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 che attribuisce allo Stato il coordinamento delle attività per la definizione del ruolo e la qualificazione dei predetti soggetti;

Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che disciplina lo svolgimento della funzione statale di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista l'intesa espressa nella seduta del 31 luglio 1997 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Consultate le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

Ritenuto necessario di prevedere modalità omogenee e coordinate di applicazione della disciplina sul tecnico competente in acustica di cui alla legge n. 447 del 1995;

Su proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.

Art. 1.

Presentazione delle domande

1. I soggetti in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere l'attività di tecnico competente in acustica, di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, devono presentare la domanda all'assessorato preposto all'ambiente della regione di residenza che rilascia il relativo attestato di riconoscimento.

2. La domanda è redatta secondo le modalità indicate dalla regione.

Art. 2.

Esame delle domande

1. L'esame delle domande consiste:

a) nella verifica del titolo di studio posseduto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

b) nell'accertamento che l'attività professionale in materia di acustica ambientale è stata svolta in maniera non occasionale, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. Tra i diplomi di scuola media superiore ad indirizzo tecnico è compreso quello di maturità scientifica e tra i diplomi universitari o i diplomi di laurea ad indirizzo scientifico, quelli in ingegneria ed architettura.

3. La non occasionalità dell'attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno.

4. Per attività nel campo dell'acustica ambientale si intende, in via indicativa, l'aver svolto prestazioni relative ad almeno una delle seguenti attività:

a) misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;

b) proposte di zonizzazione acustica;

c) redazione di piani di risanamento.

5. Le altre attività in campo acustico che non rientrano in quelle dell'acustica ambientale, quali, ad esempio, le misurazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, ai fini della maturazione del periodo richiesto, hanno valenza integrativa.

6. La regione equipara, per gli effetti di cui al presente atto, il riconoscimento effettuato da altre regioni e permette, sul proprio territorio, l'esercizio dell'attività di tecnico competente ai possessori dei relativi attestati.

Art. 3.

Operatori presso strutture pubbliche

1. I tecnici indicati dall'art. 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono operare esclusivamente nell'ambito della propria struttura territoriale di appartenenza.

2. Qualora i tecnici di cui al comma 1 intendano esercitare la propria attività in forma professionale al di fuori dello svolgimento dei compiti d'istituto, devono rispettare gli obblighi previsti dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 4.

Formazione

1. Per consentire il completamento del periodo di due o quattro anni di attività svolta nel campo dell'acustica ambientale, previsti dalla legge per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente, all'attività utile nel settore è equiparata quella svolta dall'interessato in collaborazione con chi è già riconosciuto tecnico

competente oppure alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'art. 3, comma 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. La documentazione prodotta ai fini di quanto previsto dal comma 1 deve evidenziare, attraverso la presentazione di atti formali, il lavoro effettivamente svolto dall'aspirante tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale.

Art. 5.

Regime transitorio

1. Ai fini del computo degli anni di attività di cui all'art. 2, comma 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono da considerare utili le prestazioni effettuate dal 30 dicembre 1995 alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 6.

Norma finale

1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Roma, 31 marzo 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

p. Il Ministro dell'ambiente
CALZOLAIO

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 230

98A4373

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 maggio 1998.

Primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto la legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali con conseguenti dissesti idrogeologici;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata degli interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati al soccorso della popolazione, alla salvaguardia della pubblica incolumità e per la ripresa delle normali condizioni di vita;

Sentita la regione Campania;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono riferiti ai territori dei comuni di Quindici della provincia di Avellino, S. Felice a Cancello della provincia di Caserta, Bracigliano, Sarno e Siano della provincia di Salerno, gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998.

2. Il Dipartimento della protezione civile trasmette ai comuni interessati la perimetrazione delle aree a rischio, elaborata avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche (GNDCI) del CNR e del Servizio geologico nazionale e predispone, d'intesa con i comuni, i relativi piani di emergenza. I comuni adottano misure di salvaguardia immediatamente vincolanti, che devono prevedere in particolare il divieto di realizzare nelle predette aree nuovi insediamenti pubblici o privati ed opere di qualsiasi natura, ad eccezione di quelle finalizzate a ridurre il rischio idrogeologico o al ripristino delle infrastrutture essenziali che non ostacolino il deflusso delle acque. Tale vincolo resterà in vigore fino a quando le

opere di messa in sicurezza non saranno state realizzate, potendosi prevedere, con la stessa procedura, una progressiva riduzione delle aree a rischio. Sull'attuazione, da parte dei comuni, delle disposizioni del presente comma, vigilano le rispettive province.

Art. 2.

1. Il presidente della regione Campania è nominato commissario delegato per gli inteventi disciplinati dalla presente ordinanza, con esclusione di quelli affidati ai prefetti di cui all'art. 9.

2. Il commissario delegato provvede all'approvazione del piano di interventi infrastrutturali di emergenza e di quelli di somma urgenza relativi alla prima sistemazione idrogeologica nonché all'attuazione del piano stesso e all'erogazione delle somme occorrenti ai soggetti attuatori secondo criteri e modalità stabilite dal comitato di cui all'art. 3.

3. Gli interventi previsti dal piano devono comprendere anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi dei rischi e danni per la popolazione e le infrastrutture, in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi, nonché le più urgenti indagini e attività progettuali per avviare il riassetto idrogeologico delle aree interessate. Il piano deve tenere, altresì, conto delle connessioni con gli interventi, se ancora realizzabili, già previsti nel piano infrastrutturale di emergenza di cui alle ordinanze n. 2499 del 25 gennaio 1997 e n. 2558 del 30 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni; il piano dovrà raccordarsi con i programmi delle autorità di bacino territorialmente competenti. Il piano dovrà prevedere stralci da predisporre tra venti e quarantacinque giorni dalla data della presente ordinanza, relativi agli interventi di somma urgenza, necessari per la riduzione del rischio idrogeologico e per il ripristino, ove possibile, dello stato dei luoghi.

4. Per l'attuazione del piano sono utilizzati, oltre ai fondi previsti dalla presente ordinanza, anche eventuali risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e degli enti locali.

5. Per l'espletamento dei propri compiti il commissario si avvale degli uffici regionali e delle altre amministrazioni interessate.

6. Il piano di cui al comma 2 viene sottoposto, anche per stralci, alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile e può essere rimodulato e integrato con la stessa procedura.

7. Il commissario costituisce presso ogni comune gruppi di rilevamento con il compito di censire gli edifici pubblici e privati con inagibilità totale e parziale e quelli da demolire perché non più recuperabili. I gruppi sono costituiti da tecnici della regione, delle province, dei comuni e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed operano sulla base di schede predisposte dal gruppo di lavoro di cui all'art. 4, comma 1. I sindaci provvedono, sulla base delle indicazioni dei gruppi di rilevamento, ad emettere ordinanze di sgombero totale o parziale o di demolizione. Gli interventi di demolizione sono eseguiti prioritariamente dalle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal genio militare, secondo programmi coordinati dai centri operativi misti territorialmente competenti.

Art. 3.

1. È istituito un comitato presieduto dal Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile o suo delegato, e composto dal presidente della regione Campania, dai prefetti, dai presidenti delle province e dai sindaci dei comuni danneggiati o loro delegati. Alle riunioni del comitato possano essere invitati rappresentanti di amministrazioni pubbliche e private interessate. Le spese per la partecipazione alle riunioni del comitato gravano sui bilanci degli enti di appartenenza dei componenti. Per l'espletamento dei propri compiti il comitato si avvale delle competenti strutture del Dipartimento della protezione civile.

2. Il Comitato promuove l'organica collaborazione di tutte le istituzioni interessate, predispone, entro novanta giorni dalla data della presente ordinanza, il piano di cui all'art. 2, comma 2, avvalendosi del gruppo di lavoro di cui all'art. 4, comma 1, individua i soggetti attuatori degli interventi, provvede alla ripartizione delle risorse disponibili e vigila sulla attuazione degli interventi di cui agli articoli 2, 19 e 20.

Art. 4.

1. Per l'espletamento delle attività tecniche previste dall'art. 2 è costituito un gruppo di lavoro presieduto dal coordinatore dell'ufficio opere pubbliche di emergenza del Dipartimento della protezione civile, o suo delegato e composto dai dirigenti dei settori provinciali del genio civile competenti, dal provveditore alle opere pubbliche della Campania e da quattro funzionari del Dipartimento della protezione civile. Il gruppo di lavoro elabora il piano complessivo degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, ed i relativi stralci urgenti recependo i risultati dell'unità operativa di cui al successivo comma 2, e acquisendo dagli enti locali le indicazioni relative alle infrastrutture da ripristinare o ricostruire. Il gruppo di lavoro, avvalendosi della medesima unità operativa, assicura inoltre la vigilanza sulla progettazione e sulla realizzazione delle opere.

2. Il GNDCI del CNR, attraverso la specifica unità operativa già costituita presso l'Università di Salerno, assicura la prosecuzione delle indagini e delle attività di supporto tecnico e di monitoraggio, finalizzate alla gestione dei piani di emergenza, predisponendo anché l'attivazione di idonei presidi territoriali. L'unità operativa, provvede, altresì, a individuare, tra venti e quarantacinque giorni, avvalendosi anche della collaborazione dei servizi tecnici nazionali e dei segretari generali delle autorità di bacino territorialmente competenti, gli interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nei territori dei comuni di cui all'art. 1 e a fornire le relative linee di indirizzo per le progettazioni.

3. L'unità operativa di cui al comma 2, avvalendosi della collaborazione di altre unità operative del GNDCI, dei servizi tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la vulcanologia del CNR (GNV) e dell'Osservatorio vesuviano, provvede entro novanta giorni, alla delimitazione delle aree a rischio di colate di fango nel territorio della regione Campania avente le stesse caratteristiche geologiche e geomorfologiche della zona interessata dai dissesti del 5 e 6 maggio 1998. La relativa documentazione tecnica viene trasmessa al Dipartimento della protezione civile per l'adozione di misure urgenti per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate (sistemi di allertamento e di allarme, pianificazione dell'emergenza) ed alle autorità di bacino regionali competenti per territorio, per la programmazione degli interventi di riduzione del rischio.

4. Per le attività di cui al comma 2, l'Università di Salerno è autorizzata ad avvalersi di liberi professionisti iscritti agli albi dei geologi e degli ingegneri o di altro personale laureato o diplomato, anche mediante contratto di collaborazione a tempo determinato. È autorizzata, altresì, ad acquisire pareri da parte di esperti nazionali ed internazionali in materia di rischio idrogeologico. Per l'espletamento delle medesime attività è assegnato all'Università di Salerno un contributo straordinario di lire 2 miliardi a carico delle disponibilità di cui all'art. 23. Per la gestione del contributo si applicano le regole amministrative relative ai contributi alle università del Consiglio nazionale delle ricerche. Per i maggiori oneri connessi alle attività previste dai commi 2 e 3, è assegnato un contributo di lire 300 milioni al Dipartimento dei servizi tecnici nazionali e l'Osservatorio vesuviano è autorizzato ad avvalersi, per le attività proprie e delle unità di ricerca del GNV, delle disponibilità di cui all'art. 15-*quater* del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.

Art. 5.

1. In relazione all'esigenza di realizzare con la massima urgenza le prime opere necessarie per il ripristino delle infrastrutture e per la riduzione del rischio idrogeologico nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, identificate negli stralci di cui all'art. 2, comma 3, il commissario delegato provvede ad affidare ad una o più società di capitale un incarico di servizi per la progettazione, predisposizione della documentazione per l'affidamento dei lavori, direzione lavori, assistenza, misurazione e contabilità.

2. Il commissario delegato provvede, entro venti giorni, all'affidamento delle attività di servizio di cui al comma 1, a trattativa privata previa gara informale tra un numero di società di capitale, con comprovata esperienza nelle attività da espletare, congruo ad assicurare una effettiva concorrenza.

3. Il commissario delegato, o l'amministrazione pubblica che opera come soggetto attuatore, approva i progetti previa conferenza di servizi da attuarsi entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Il commissario delegato o il soggetto attuatore può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del commissario delegato o del soggetto attuatore è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta.

4. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

5. All'affidamento dei lavori provvede il commissario delegato o l'amministrazione pubblica che opera come soggetto attuatore a trattativa privata mediante gara informale, invitando un numero di ditte, non inferiore a quindici, aventi i requisiti di legge, e capacità tecnica e operativa tale da assicurare, anche attraverso lavoro notturno e festivo, tempi rapidi per la realizzazione delle opere.

6. Per assicurare il controllo e la vigilanza sull'insieme delle attività svolte dalla o dalle società di servizi di cui al comma 1, è istituita una commissione di alta vigilanza, presieduta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato e composta dal capo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato o suo delegato e da un docente universitario esperto nel settore del rischio idrogeologico. La commissione è nominata con provvedimento del Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile che stabilisce anche il relativo compenso, che graverà sulle disponibilità di cui all'art. 23.

7. Alla nomina delle commissioni di collaudo tecnico-amministrativo, composte da tre membri, provvede il commissario delegato. Il Dipartimento della protezione civile designa il presidente. Alla liquidazione del compenso spettante ai collaudatori, calcolato ai sensi dell'ordinanza n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 1990, provvede il soggetto affidatario dei lavori.

Art. 6.

1. Per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 5, delle progettazioni e dei lavori di cui alla presente ordinanza è autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 8, 9, 10 ultimo comma, 27 e 28, (termini e procedure) 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 11;

regio decreto 25 maggio 1924, n. 827, articoli 41 e 117;

legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 1, 3, 4, 9, 27, 28 e 29;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, art. 6, comma 5, ed articoli 16, 17, 24, 25, 28, 29 e 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

2. Al fine di consentire un'adeguata riprogrammazione degli interventi in materia di difesa del suolo alla luce degli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, il termine di presentazione dei programmi di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997 è prorogato di ulteriori centoventi giorni per la regione Campania.

Art. 7.

1. Il commissario delegato, i sindaci e i prefetti, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 8.

1. Il prefetto di Napoli, commissario delegato ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998 e successive modificazione ed integrazioni, anche attraverso i Prefetti delle province interessate, provvede a reperire e mettere a disposizione le discariche necessarie per gli interventi di cui alla presente ordinanza, comprese le aree per lo stoccaggio temporaneo del materiale proveniente dagli scavi.

Art. 9.

1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, l'assistenza è la rimozione di situazioni di pericolo, nonché per quelli disposti in emergenza dagli enti locali, per il rimborso degli oneri sostenuti per il trasporto dei beni mobili della protezione civile e per il rimborso alle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati, è assegnata ai prefetti competenti la complessiva somma di lire 10 miliardi, a carico delle disponibilità di cui all'art. 23.

2. Sulla disponibilità di cui al comma 1 graveranno anche gli oneri relativi al trattamento di missione e per lavoro straordinario concernente il personale di pubbliche amministrazioni autorizzato dal Dipartimento della protezione civile a svolgere attività di supporto ai centri operativi nei territori interessati.

3. In deroga all'art. 88, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nella fase della prima emergenza per il trasporto a discarica o nelle aree di stoccaggio temporaneo del materiale proveniente dagli scavi è autorizzato l'impiego di mezzi privati anche privi delle autorizzazioni al trasporto per conto terzi.

Art. 10.

1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello dirigente, oltre i limiti stabiliti dal decreto-legge 11 gennaio 1983, n. 2, convertito con modificazioni, della legge 8 marzo 1985, n. 72 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

2. Per le finalità di cui ai comma 1 è assegnata la somma di lire 10 miliardi a carico delle disponibilità di cui all'art. 23, comprensiva anche delle spese di missione del personale, dei costi operativi e per il ripristino di mezzi e materiali, che sarà versata dal Dipartimento della protezione civile in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 11.

Il finanziamenti per gli interventi urgenti necessari al ripristino della funzionalità ospedaliera nella zona interessata dall'emergenza sono autorizzati dal Ministro della sanità in deroga alle procedure fissate dal CIPE, sulla base di richiesta presentata dalla regione Campania nell'ambito del programma di investimenti ex art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche e integrazioni, a valere sulla quota accantonata per interventi destinati alla sicurezza delle strutture.

Art. 12.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad acquisire beni mobili, mezzi e materiali necessari per la gestione dell'emergenza e per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite; è autorizzato, altresì, per il periodo dell'emergenza e per le attività di cui agli articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4, commi 1 e 3, ad assumere personale tecnico e amministrativo con contratto a termine nel limite di 20 unità.

2. Nello stanziamento di cui al comma 3, sono ricompresi gli oneri necessari per consentire al Dipartimento della protezione civile e raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile di provvedere alla manutenzione e rimessa in efficienza dei beni mobili nonché all'acquisto di materiali strettamente necessari per l'emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio integrati dalla somma di lire 6,3 miliardi, posta a carico delle disponibilità di cui all'art. 23.

4. Il personale del raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario in eccedenza rispetto a quello previsto dalla vigente normativa avvalendosi delle proprie risorse.

5. Per le finalità di cui ai commi precedenti sono autorizzate le seguenti deroghe normative, oltre a quelle previste dall'art. 6:

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 articoli 1, 5 e 9;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 117;

decreto-legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, articoli 8, 9, 12, 13 e 14;

art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367;

art. 2, legge 23 dicembre 1996, n. 662;

articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939;

articoli 16 e 19 del regolamento 18 novembre 1923, n. 2440;

art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;

capo I, II, III del decreto legislativo 24 luglio 1992.

Art. 13.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati alla realizzazione degli interventi della presente ordinanza, possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana, anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni, su specifica autorizzazione della competente prefettura.

Art. 14.

1. Nei confronti dei soggetti residenti alla data dell'evento calamitoso all'interno delle aree a rischio di cui all'art. 1, comma 2, o gravemente danneggiati, sono sospesi, a decorrere dal 5 maggio 1998 e fino al 31 dicembre 1998, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza non si dà luogo al rimborso. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in lire 200 milioni sono posti a carico delle disponibilità di cui all'art. 23.

Art. 15.

1. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro operanti nei comuni individuati ai sensi dall'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 30 settembre 1998, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta anche ai lavoratori dipendenti residenti o dimoranti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, che, dal 5 al 31 maggio 1998, siano rimasti impossibilitati a recarsi al lavoro o siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione, per esigenze di assistenza urgente alla famiglia o per impraticabilità delle vie di comunicazione e trasporto. Tale indennità, che non è cumulabile con quella di cui al comma 1, è proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

3. Nei territori di cui all'art. 1, comma 1, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra le date dell'evento calamitoso e il 31 dicembre 1998, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.

4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

5. L'onere relativo, valutato in lire 500 milioni, è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 23.

Art. 16.

1. I progetti dei lavori socialmente utili, già attivati nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dall'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati fino al 31 dicembre 1998.

Art. 17.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta che alla data del 5 maggio 1998 avevano il domicilio o la residenza nelle aree a rischio di cui all'art. 1, comma 2, o gravemente danneg-

giate, sono sospesi, a decorrere dal 5 maggio 1998 e fino al 31 dicembre 1998, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, nonché i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 5 maggio 1998 nelle aree a rischio di cui all'art. 1, comma 2, o gravemente danneggiati, nonché a tutti i soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nelle stesse aree.

3. Indipendentemente dal domicilio fiscale i sostituti di imposta, a richiesta degli interessati di cui ai commi 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione.

4. La sospensione delle ritenute di cui al comma 3 si applica soltanto per quelle da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi, a condizione che alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso venga allegato un certificato del comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati. Non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.

6. Per i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 e per gli uffici finanziari aventi competenza in uno dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, relativi ai tributi diretti ed indiretti che scadono tra il 5 maggio 1998 ed il 31 dicembre 1998. Sono sospesi, nei confronti dei medesimi soggetti, fino al 31 dicembre 1998, tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale. Per i concessionari della riscossione sono ugualmente sospesi fino al 31 dicembre 1998 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.

7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione. Lo stesso decreto può prevedere rateizzazioni fino ad un massimo di dodici mesi, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

8. Per i tributi di competenza regionale, agli adempimenti di cui al comma 7 provvede la regione.

9. Ai titolari di concessione del servizio di riscossione dei tributi per i comuni della regione Campania individuati ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza è concessa, su richiesta degli stessi ed in deroga al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge n. 140 del 28 maggio 1997, una anticipazione sui compensi relativi alla riscossione dei tributi per i quali opera la sospensione dei termini di cui alla presente ordinanza, in misura da stabilirsi con decreto del Ministero delle finanze correlativamente a quelli percepiti per l'anno 1997. I compensi ordinariamente spettanti ai concessionari relativamente alla riscossione dei tributi per i quali opera detta sospensione dei termini sono determinati, al termine del periodo di sospensione stesso, al netto delle anticipazioni percepite ai sensi del presente comma.

Art. 18.

1. I soggetti residenti nelle aree a rischio individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, o gravemente danneggiati sono esonerati fino al 31 dicembre 1998 dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa del Servizio sanitario nazionale. Il relativo onere, valutato in lire 500 milioni, è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 23. Il Dipartimento della protezione civile provvede a trasferire i fondi su richiesta documentata della regione Campania.

Art. 19.

1. Per favorire il rapido rientro negli alloggi danneggiati è assegnato un contributo fino ad un massimo di lire 30 milioni per ciascun nucleo familiare, tenuto conto del danno subito ai beni immobili e mobili sulla base di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. Il contributo costituisce anticipazione su eventuali future provvidenze a qualunque titolo corrisposte.

2. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, è assegnato un contributo mensile fino a lire 600.000 per il periodo necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

3. All'assegnazione dei contributi di cui ai commi precedenti provvede il commissario delegato che trasferisce le relative somme ai sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati, entro venti giorni dalla ricezione da parte dei comuni stessi della documentazione necessaria e tenendo conto delle disponibilità stabilite nel piano finanziario adottato dal comitato di cui all'art. 3.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati dai sindaci entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi.

5. Il commissario delegato provvede a definire i criteri per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.

6. Il contributo di cui al comma 1 costituisce anticipazione su eventuali future provvidenze a qualsiasi titolo corrisposte.

Art. 20.

1. Per favorire l'immediata ripresa delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi gravemente danneggiate, il commissario delegato è

autorizzato ad erogare ad ogni soggetto interessato, sulla base di apposita perizia giurata, un contributo rapportato al danno subito fino al 30 per cento del danno medesimo e con un massimo di 300 milioni di lire. Per i danni fino a 10 milioni la perizia giurata potrà essere sostituita da autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

2. Il commissario provvede a definire i criteri per la concessione dei contributi, tenendo conto delle disponibilità stabilite nel piano finanziario adottato dal comitato di cui dall'art. 3.

3. Il contributo costituisce anticipazione su eventuali future provvidenze a qualunque titolo corrisposte a favore delle attività di cui al comma 1.

Art. 21.

1. La regione Campania è autorizzata, a fronte delle esigenze determinatesi nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, a modificare i piani di edilizia scolastica già predisposti ai sensi dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche inserendo nuove opere precedentemente non programmate. Le scuole, le cui strutture siano state danneggiate dai citati eventi ed ubicate nei suindicati comuni, possono adottare soluzioni organizzative tali da consentire il recupero del mancato, regolare svolgimento delle attività didattiche, come la flessibilità dell'orario delle lezioni, l'adattamento del calendario scolastico nonché l'articolazione delle classi o sezioni. In dette scuole il corrente anno scolastico è, comunque, valido sulla base delle attività effettivamente svolte e da svolgersi, anche se di durata complessiva inferiore ai 200 giorni.

2. Ai comuni di cui alla presente ordinanza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal comma 3-*bis* del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, come convertito dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e per le scuole in essi comprese il Ministro della pubblica istruzione potrà emanare, ove necessario, ogni opportuna disposizione finalizzata ad assicurare lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali.

Art. 22.

1. I benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, si applicano anche ai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato impegnati dal Dipartimento della protezione civile, ai volontari iscritti nelle liste delle prefetture interessate e impegnati espressamente dalle medesime, ai volontari singoli impegnati direttamente ed espressamente dai sindaci dei comuni colpiti, nonché ai volontari lavoratori autonomi appartenenti ad una delle categorie di cui sopra.

Art. 23.

1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 18, per complessive lire trenta miliardi, si provvede a carico dell'unità previsionale di base «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza dei Consiglio dei Ministri. Con onere a carico della stessa unità previsionale di base vengono trasferiti ad apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato lire venti miliardi per l'avvio degli interventi di cui agli articoli 2, 19 e 20.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2, 19 e 20, nonché per la copertura delle spese sostenute dagli enti locali nella prima fase dell'emergenza ed eccedenti le disponibilità assegnate ai prefetti di cui all'art. 9, la regione Campania è autorizzata a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti o con altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. A tal fine il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali pari a lire 15 miliardi annui a decorrere dal 1998 e fino al 2017. I proventi dei mutui affluiscono alla contabilità speciale del commissario delegato.

3. Per i mutui da contrarre con enti creditizi nazionali ed esteri, la regione Campania, in deroga alla normativa vigente, provvede alla stipula entro quindici giorni, previa gara informale. Per gli eventuali mutui da stipulare con la Cassa depositi e prestiti si applicano le procedure di cui all'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 1997.

4. All'onere di cui al comma 2, pari a lire quindici miliardi annui per gli anni 1998-2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella *C* della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del «Fondo della protezione civile».

5. Entro sette giorni dalla data della presente ordinanza la regione Campania, il Dipartimento della protezione civile e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvedono ad una ricognizione dei fondi del quadro comunitario di sostegno assegnati alla regione Campania, ai fine di elaborare una proposta di riprogrammazione da sottoporre al relativo comitato di sorveglianza, che preveda l'integrazione del programma operativo «protezione civile» approvato con decisione comunitaria C(97) 3498 del 5 dicembre 1997, da destinare agli interventi infrastrutturali urgenti di cui alla presente ordinanza.

Art. 24.

1. Per le somme a carico del bilancio dello Stato il commissario delegato e i prefetti sono tenuti, ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 25.

1. Il commissario delegato con propria relazione trimestrale ed ogni volta richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 26.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza. Eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci dei soggetti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A4392

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 11 maggio 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Renzulli Pietro Alexander, nato a Cambridge l'11 luglio 1972, cittadino britannico, diretta ad ottenere il riconoscimento di titoli accademico e professionali di cui è stato insignito nel Regno Unito per accedere all'albo degli ingegneri e esercitare in Italia come libero professionista;

Preso atto che il migrante ha conseguito nell'agosto 1993 il titolo accademico post-secondario triennale denominato «bachelor of Engineering», presso l'University of London (GB); successivamente ha ottenuto il «diploma of the Imperial College in Advanced Mechanical Engineering» nel gennaio 1995 presso la stessa Università;

Preso atto, inoltre che ha provato di aver svolto attività professionale, per un periodo superiore a due anni;

Considerato che gli accennati titoli accademici e professionali — di cui è insignito, ai sensi dell'ordinamento accademico e professionale britannico, il sig. Renzulli — rilevano cumulativamente, ai sensi del sopra indicato decreto legislativo, ai fini dell'accesso e esercizio in Italia della professione d'«ingegnere»;

Considerato, altresì, che i sopra indicati titoli britannici, presi unitariamente, radicano una formazione (di studi, praticantato e di esperienza) acquisita in campo «industriale», ramo «ingegneria meccanica» che, rispetto a quanto contemplato dalla legislazione didattico-universitaria italiana attualmente vigente nell'area ingegneristica di analogo settore si rivela essere limitata sia quanto ai suoi contenuti che quanto ai risultati con ciò conseguibili in termini di competenze;

Ritenuto, pertanto, che ricorra quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo, sopra indicato;

Considerato, inoltre che l'attività intellettuale quale racchiusa nei sopra indicati titoli professionali britannici — in ragione peraltro della coesistenza nel Regno Unito di altri e pari ordinati titoli professionali nell'area ingegneristica implicante riparto di competenze — si rivela più ristretta in rapporto allo spettro di attività professionali che l'«ingegnere» italiano è in diritto di esercitare, ai sensi della legislazione professionale attualmente vigente in Italia e, in particolare alla luce degli articoli 51 e 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, recanti l'oggetto professionale essenziale di un tale professionista, per altro verso;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dall'art. 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo, sopra indicato;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni due, in analogia a quanto deciso in casi similari;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 16 ottobre 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

1. Al sig. Renzulli Pietro Alexander, nato a Cambridge l'11 luglio 1972, cittadino britannico, sono riconosciuti il titolo di studio post-secondario triennale di «bachelor of Engineering» e quelli professionali di cui in premessa, quali titoli cumulativamente rilevanti per l'accesso all'albo degli «ingegneri» e per l'esercizio di questa professione in Italia.

2. Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento oppure al superamento di una prova attitudinale.

3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta dell'istante, è volta ad accertare, in capo al candidato, vuoi le conoscenze di base comuni a tutti i corsi di laurea dell'area d'ingegneria, vuoi le capacità specialistico-

professionali afferenti al settore di «ingegneria meccanica», quali contemplate dalla legislazione didattico-universitaria e professionale, vigenti, e, in special modo, quelle che non hanno formato oggetto di studi e/o di approfondimenti per praticantato e per esperienza da parte del candidato nel Paese di provenienza.

4. Le materie individuate come sopra sono in specie:

a) geometria (cod. A01C);

b) fisica (cod. B01A);

c) scienza delle costruzioni (cod. H07A).

5. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e di un esame orale da svolgersi in lingua italiana:

a) l'esame scritto — formulato dalla commissione d'esame di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1995, pubblicato nel bollettino ufficiale di questo Ministero del 31 luglio 1995, n. 14 — consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da una relazione tecnica concernente una o più delle materie individuate al numero 4, sopra;

b) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate sopra. L'indicato esame verterà altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. All'esame qui considerato il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Ai fini dello svolgimento di detta prova, l'istante presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegandovi originale o copia autenticata del presente provvedimento.

6. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta dell'istante, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui ai numeri 3 e 4, precedenti.

7. Il tirocinio di che trattasi ha una durata di anni due e si svolgerà presso un ingegnere che, scelto dall'istante, si dichiari disponibile. La scelta dovrà ricadere tra gli ingegneri del luogo di residenza dell'istante che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

All'uopo, l'istante presenterà al Consiglio nazionale ingegneri domanda in carta legale allegandovi tra l'altro:

1) originale o copia autenticata dal presente provvedimento;

2) dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere *tutor.*

8. Il Consiglio nazionale ingegneri vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 11 maggio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A4374

DECRETO 13 maggio 1998.

Annullamento del decreto 22 novembre 1997 di riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 3 dicembre 1997 con il quale è stato riconosciuto al sig. Mussa Giorgio il titolo di studio post-secondario denominato «maitrise en droit public» conseguito presso l'Università di Montpellier I (Francia) ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato;

Rilevato che, nel suddetto decreto, il riconoscimento del titolo è stato subordinato al positivo compimento di un tirocinio secondo la legislazione italiana vigente nonché al superamento di un esame composto da una prova scritta ed una prova orale;

Considerato, pertanto, che al Mussa, in possesso del solo titolo accademico, sono stati, in tal modo, consentiti l'accesso e l'iscrizione nell'albo dei praticanti avvocati;

Ritenuto che la direttiva comunitaria n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 è preordinata a consentire ai cittadini degli Stati membri di esercitare una professione in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali;

Ritenuto, pertanto, che ai fini della possibile applicabilità della direttiva in questione appare necessario da un lato che il migrante si qualifichi come professionista abilitato nel proprio Paese di provenienza, e dall'altro che il riconoscimento sia preordinato — eventualmente previa applicazione di una misura compensativa — alla iscrizione in un albo professionale;

Rilevato che, affinché possa trovare applicazione la direttiva 89/48/CEE, ai sensi dell'art. 1, è, infatti, necessario che il migrante sia in possesso di un diploma, certificato od altro titolo, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine e dal quale risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondario di durata minima di tre anni e che lo stesso «possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla»;

Ritenuto, pertanto che, riguardata nella prospettiva del migrante, la disposizione ora richiamata implica necessariamente che questi abbia concluso — nel Paese di provenienza — l'intero percorso formativo e sia perciò ivi autorizzato ad esercitare la professione;

Ritenuto che, in relazione alla situazione del signor Mussa le condizioni predette non si sono realizzate, in quanto il medesimo — in possesso del solo titolo acca-

demico di maitrise en droit public — non ha completato in Francia l'iter formativo preordinato a svolgere la professione di avocat;

Considerato, sotto altro profilo, che l'iscrizione nell'albo dei praticanti avvocati non appare consentito alla luce del dettato delle disposizioni comunitarie, non potendo essere considerata — quella del praticante — una professione regolamentata nel senso della direttiva, rappresentando, per converso, una fase del percorso formativo previsto dal nostro ordinamento per l'accesso alla professione di avvocato;

Ritenuto, pertanto, opportuno, nell'esercizio del potere di autotutela della pubblica amministrazione provvedere all'annullamento del decreto di riconoscimento emesso in favore di Mussa Giorgio;

Decreta:

È annullato il decreto di riconoscimento emesso in favore di Mussa Giorgio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 3 dicembre 1997.

Roma, 13 maggio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A4375

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 1997.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso l'ufficio del territorio di Verona.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE AFFARI CIVILI
E LIBERE PROFESSIONI
DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e, in particolare, gli articoli 3, 14 e 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note via telematica;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio dell'11 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 1996, con il quale è stato attivato, a decorrere dal 9 dicembre 1996, l'ufficio del territorio di Verona;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione della nuova automazione e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirettoriali, come chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del Capo di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con il predetto decreto interdirettoriale;

Considerato che nell'ufficio del territorio di Verona, il servizio di conservazione dei registri immobiliari, già meccanizzato al 31 dicembre 1994, deve essere sosti-

tuito con la nuova automazione approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, nell'ufficio del territorio di Verona, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 17 marzo 1997

Il direttore generale del Dipartimento del territorio
VACCARI

Il direttore generale della Direzione generale affari civili e libere professioni del Ministero di grazia e giustizia
HINNA DANESI

98A4377

DECRETO 13 maggio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale I.V.A. di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 10 ottobre 1997 n. 1/7998/UDG, con il quale i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che, al fine di consentire l'espletamento delle operazioni di trasloco nella nuova sede sita in Pesaro, piazza Matteotti n. 32, l'ufficio provinciale I.V.A. è rimasto chiuso dal 14 al 18 aprile 1998, così come comunicato dal predetto ufficio con nota n. 4796 del 7 aprile 1998;

Rilevato che il funzionamento dell'ufficio provinciale I.V.A. di Pesaro è regolarmente ripreso nella giornata di lunedì 20 aprile 1998;

Ritenuto che la causa sopraesposta è da considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato funzionamento dell'ufficio;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale I.V.A. di Pesaro è accertato per il periodo dal 14 al 18 aprile 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 13 maggio 1998

Il direttore regionale: PIRANI

98A4395

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 marzo 1998.

Procedure per l'inoltro delle istanze di deroga al divieto di cui all'art. 98 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al fine di produrre, importare, mettere in circolazione o impiegare a fini commerciali i prodotti o i manufatti ai quali siano state aggiunte materie radioattive.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 - attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;

Vista la circolare n. 2 del 6 marzo 1998 con la quale vengono chiariti alcuni aspetti relativi alle comprovate giustificazioni che devono fondare la concessione di deroga al divieto di cui all'art. 98 del citato decreto legislativo;

Vista la necessità di disciplinare il procedimento di rilascio dell'autorizzazione in deroga al divieto predetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. Chiunque intenda produrre, importare, mettere in circolazione o impiegare a fini commerciali i prodotti o manufatti ai quali siano state aggiunte materie radioattive, sia direttamente sia mediante attivazione, indicati dall'art. 98, comma 1, del decreto legislativo

17 marzo 1995, n. 230, deve richiedere la concessione di specifica deroga al Ministero della sanità ai sensi del comma 5 dello stesso art. 98 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Art. 2.

2. La domanda deve essere presentata al Ministro della sanità, che nomina il responsabile del procedimento ed individua l'ufficio presso il quale possono essere richieste informazioni, e deve contenere:

la descrizione del prodotto o del manufatto;

la provenienza;

l'indicazione dell'uso specifico al quale è destinato;

l'indicazione delle avvertenze e delle comunicazioni che si intendono effettuare a favore degli utilizzatori e di coloro che possano a qualsiasi titolo manipolare il prodotto;

un'analitica e circostanziata esposizione delle ragioni di giustificazione, in termini di beneficio, che, nell'intenzione del richiedente, dovrebbero consentire la deroga al divieto di cui all'art. 98, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

l'indicazione precisa del soggetto presentatore, del legale rappresentante dello stesso e della sede alla quale devono pervenire tutte le comunicazioni.

Art. 3.

Deve essere allegata alla domanda una relazione tecnica, redatta e asseverata da un esperto qualificato, nella quale vengano evidenziati:

il processo produttivo o tecnologico che consente la realizzazione del prodotto o del manufatto;

i materiali utilizzati con particolare riguardo alla natura e all'entità dell'emissione radioattiva;

la valutazione dell'esposizione alle radiazioni, in conseguenza delle normali condizioni di commercializzazione, uso e smaltimento del prodotto, per gli utilizzatori, per i contatti non utilizzatori, per i soggetti che a qualsiasi titolo possono manipolare il prodotto al di fuori del processo produttivo dello stesso nonché per la popolazione;

il costo del detrimento derivante da tale esposizione;

la valutazione dei rischi connessi con eventuali incidenti o derivanti da uso improprio del prodotto e la descrizione delle caratteristiche di sicurezza del prodotto adottate per prevenire incidenti ed esposizioni a rischi anche accidentali derivanti da uso improprio;

le modalità e i contenuti delle informazioni fornite ai soggetti che a qualsiasi titolo possono manipolare il prodotto al di fuori del processo di lavorazione dello stesso nonché agli utilizzatori.

Art. 4.

1. La mancanza o l'incertezza assoluta anche di una sola delle indicazioni previste nei precedenti articoli 2 e 3 del presente decreto comporta il rigetto della domanda.

2. Al Ministero della sanità è comunque riservata la valutazione di merito in relazione alla tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti.

Art. 5.

1. Il Ministero della sanità entro 10 giorni dalla presentazione della domanda trasmette copia della stessa e degli allegati tecnici all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro e all'Agenzia nazionale di protezione dell'ambiente.

Art. 6.

1. Il Ministero della sanità, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo ad almeno due associazioni di tutela dei consumatori riconosciute a livello nazionale presso la loro sede legale, specificando le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990.

Art. 7.

1. Le associazioni di tutela dei consumatori, e qualunque altro soggetto interessato ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge n. 241/1990, hanno la facoltà di presentare osservazioni, documenti e memorie in un termine congruo al fine di permetterne la valutazione da parte dell'amministrazione procedente.

Art. 8.

1. Nel caso in cui il soggetto che presenta la domanda ne faccia richiesta specifica nella stessa, l'amministrazione per ragioni di riservatezza non può fornire alle associazioni di cui all'art. 10 del presente decreto documenti o notizie relativi a particolari procedure produttive o tecnologiche impiegate, quando lo stesso soggetto che ha presentato la domanda affermi e provi che tali procedure presentano un carattere innovativo e si discostano da quanto si può ritenere generalmente acquisito nello specifico campo applicativo.

Art. 9.

1. L'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro e l'Agenzia nazionale di protezione dell'ambiente, qualora ne ravvisino la necessità possono acquisire ulteriori elementi di giudizio richiedendo informazioni, chiarimenti, documenti e quant'altro venga ritenuto utile alla valutazione del caso, anche direttamente al soggetto che ha presentato la domanda di deroga.

2. Il soggetto che ha presentato la domanda deve rispondere entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui gli perviene la richiesta; in difetto l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro e l'Agenzia nazionale di protezione dell'ambiente redigeranno il loro parere sulla base degli elementi in loro possesso.

Art. 10.

1. Lo schema di provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di deroga di cui all'art. 98, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sottoposto al parere del Consiglio superiore di sanità entro 30 giorni decorrenti dal momento in cui i pareri dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente sono pervenuti all'ufficio individuato ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 11.

1. Il provvedimento del Ministro della sanità conclusivo del procedimento deve essere emanto entro 30 giorni dal ricevimento del parere del Consiglio superiore di sanità e comunicato al soggetto che ha presentato la domanda, alle associazioni dei consumatori alle quali era stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ed a tutti i soggetti che a qualunque titolo siano intervenuti nel procedimento stesso.

Roma, 6 marzo 1998

Il Ministro: BINDI

Registato alla Corte dei conti il 25 marzo 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 79

98A4424

DECRETO 6 maggio 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseur und medizinischer Bademeister» conseguito dal sig. Lo Conte Vittorio;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 2 aprile 1998;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Masseur und medizinischer Bademeister» conseguito in Germania il 31 luglio 1995 dal signor Vittorio Lo Conte, nato a Messina (Italia) in data 5 novembre 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A4378

DECRETO 6 maggio 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di puericultrice.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 - serie generale - del 29 luglio 1997, con il quale fu accolta l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Certificat d'Auxiliaire de Puériculture» conseguito in Francia dalla sig.ra Carta Bonaria, cittadina italiana, come corrispondente a quello che si consegue in Italia di vigilatrice d'infanzia;

Verificato che la dizione «vigilatrice d'infanzia» è stata erroneamente indicata in luogo di quella di «puericultrice», cui invece corrisponde il titolo di «Auxiliaire de Puériculture» francese;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare la correzione predetta al provvedimento sopramenzionato;

Sentito il concorde parere della Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 2 aprile 1998;

Decreta:

Il titolo, diploma di «Certificat d'Auxiliaire de Puériculture» conseguito in Francia in data 30 ottobre 1974, dalla sig.ra Carta Bonaria, nata a Terralba (Italia) in data 17 gennaio 1954, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «puericultrice» ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A4379

DECRETO 6 maggio 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Masseur» conseguito in Germania dal sig. Hinteregger Friedrich Alois, cittadino italiano;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «massaggiatore», come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 2 aprile 1998;

Decreta:

Il titolo di studio «Masseur» conseguito in Germania il 22 febbraio 1996 dal sig. Hinteregger Friedrich Alois, nato a Brunico (Italia) il 12 settembre 1965, è titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «massaggiatore», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A4380

DECRETO 6 maggio 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Fysiotherapeut» conseguito in Danimarca dalla sig.ra Kirsten Lakkenborg Kristensen;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Terapista della riabilitazione» conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 2 aprile 1998;

Decreta:

Il titolo di studio «Fysiotherapeut» conseguito in Danimarca in data 27 gennaio 1989 dalla sig.ra Kirsten Lakkenborg Kristensen, nata a Torsted (Danimarca) il 12 gennaio 1964, è titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Terapista della riabilitazione», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A4381

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 18 marzo 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Hidonac».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della sanità, ufficio A.I.C., n. 199 del 14 maggio 1997, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 121 del 27 maggio 1997, con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio in classe «*a)* per uso ospedaliero H» della specialità medicinale denominata «Hidonac» della società Zambon Italia S.r.l., con sede in Vicenza, nella confezione 1 flac ev da 5 gr;

Vista la deliberazione del 25 febbraio 1994 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1994, concernente «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo d'acquisto delle specialità medicinali», punto 2;

Rilevato che la società Zambon Italia S.r.l. ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* foglio delle inserzioni n. 129 del 5 giugno 1997, il prezzo al pubblico della specialità medicinale «Hidonac», nella confezione sopra indicata, a L. 40.000;

Vista la nota n. 7/7547 del 28 luglio 1997 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con la quale veniva segnalato al Ministero della sanità che il prezzo di vendita della specialità medicinale «Hidonac», pubblicato nella suddetta *Gazzetta Ufficiale,* risultava superiore al prezzo medio europeo e meglio specificato in L. 18.600 con successiva comunicazione del 3 febbraio 1998, prot. 7/1067, e quindi non conforme a quanto previsto dalla deliberazione C.I.P.E. sopra citata;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'8 ottobre 1997, con la quale è stata approvata l'esclusione dalle fasce di rimborsabilità della specialità medicinale «Hidonac», della società Zambon Italia S.r.l., nella confezione 1 flac ev da 5 gr, trasferendola pertanto in classe *c)*;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Hidonac» della società Zambon Italia S.r.l., con sede in Vicenza, nella confezione 1 flac. ev da 5 gr., A.I.C. n. 032268017, viene classificata in classe *c)*, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 92

98A4422

PROVVEDIMENTO 18 marzo 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Diprivan».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, nel quale la specialità medicinale denominata «Diprivan», a base di propofol, della società Zeneca S.p.a., con sede in Basiglio (Milano), nelle confezioni iv 5 fiale 20 ml all'1%, iv 1 flacone 50 ml all'1% e iv 1 flacone 100 ml all'1%, risulta classificata in classe *H)*;

Vista la deliberazione del 25 febbraio 1994 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1994, concernente «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo d'acquisto delle specialità medicinali», punto 2;

Rilevato che la società Zeneca S.p.a. ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 145 del 22 giugno 1996, il prezzo al pubblico della specialità medicinale «Diprivan», nelle confezioni iv 5 fiale da 20 ml all'1%, A.I.C. n. 026114013, a L. 68.300, e iv 1 flacone da 100 ml all'1%, A.I.C. n. 026114037, a L. 69.400;

Vista la nota n. 7/8616 del 16 luglio 1996 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con la quale veniva segnalato al Ministero della sanità che il prezzo di vendita della specialità medicinale «Diprivan», nelle confezioni identificate dai numeri di A.I.C. 026114013 e 026114037, pubblicato nella suddetta *Gazzetta Ufficiale*, non risultava congruo al prezzo medio europeo e quindi non conforme a quanto previsto dalla deliberazione C.I.P.E. sopra citata, in quanto la società Zeneca S.p.a. aveva autonomamente applicato la terza fase di aumento non prevista dalla vigente normativa;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'8 ottobre 1997, con la quale è stata approvata l'esclusione dalle fasce di rimborsabilità della specialità medicinale «Diprivan», a base di propofol, della società Zeneca S.p.a., nelle confezioni iv 5 fiale da 20 ml all'1% e iv 1 flacone da 100 ml all'1%, trasferendola pertanto in classe *c)*;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Diprivan», a base di propofol, della società Zeneca S.p.a., con sede in Basiglio (Milano), nelle confezioni iv 5 fiale da 20 ml all'1%, A.I.C. n. 026114013, e iv 1 flacone da 100 ml all'1%, A.I.C. n. 026114037, viene classificata in classe *c)*, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 94

98A4421

PROVVEDIMENTO 19 marzo 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Xenetix».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufliciale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della sanità, ufficio AIC/UAC, n. 41/1996 del 30 luglio 1996, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 29 agosto 1996, con successiva rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 2 ottobre 1996, con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio in classe «*a)* per uso ospedaliero H» della specialità medicinale denominata «Xenetix» della società Laboratoire Guerbet, con sede in Aulnay Sous Bois - Francia, rappresentata in Italia dalla società Farmades S.p.a., con sede in Roma, nelle preparazioni e confezioni specificate nella parte dispositiva del presente provvedimento;

Vista la deliberazione del 25 febbraio 1994 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1994, concernente «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo d'acquisto delle specialità medicinali», punto 2, e successive modifiche;

Ritenuto che la società Farmades S.p.a., nella qualità sopraindicata, ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 247 del 21 ottobre 1996, i prezzi di vendita al pubblico della specialità medicinale «Xenetix», nelle confezioni di seguito elencate:

«250» 1 flac. da 50 ml, A.I.C. n. 032830010, L. 67.500;

«250» 1 flac. da 50 ml + siringa e microperfusore, A.I.C. n. 032830059, L. 67.500;

«250» 1 flac. da 100 ml, A.I.C. n. 032830022, L. 135.000;

«250» 1 flac. da 200 ml, A.I.C. n. 032830034, L. 270.000;

«250» 1 flac. da 500 ml, A.I.C. n. 032830046, L. 675.000;

«300» 1 flac. da 20 ml, A.I.C. n. 032830073, L. 31.940;

«300» 1 flac. da 50 ml, A.I.C. n. 032830085, L. 81.000;

«300» 1 flac. da 50 ml + siringa e microperfusore, A.I.C. n. 032830135, L. 81.000;

«300» 1 flac. da 60 ml, A.I.C. n. 032830097, L. 97.200;

«300» 1 flac. da 60 ml + siringa e microperfusore, A.I.C. n. 032830147, L. 97.200;

«300» 1 flac. da 100 ml, A.I.C. n. 032830109, L. 159.700;

«300» 1 flac. da 150 ml, A.I.C. n. 032830111, L. 243.000;

«300» 1 flac. da 200 ml, A.I.C. n. 032830123, L. 319.400;

«300» 1 flac. da 500 ml, A.I.C. n. 032830061, L. 798.500;

«350» 1 flac. da 20 ml, A.I.C. n. 032830150, L. 34.840;

«350» 1 flac. da 50 ml, A.I.C. n. 032830162, L. 87.100;

«350» 1 flac. da 50 ml + siringa e microperfusore, A.I.C. n. 032830224, L. 87.100;

«350» 1 flac. da 60 ml, A.I.C. n. 032830174, L. 104.520;

«350» 1 flac. da 60 ml + siringa e microperfusore, A.I.C. n. 032830236, L. 104.520;

«350» 1 flac. da 100 ml, A.I.C. n. 032830186, L. 174.200;

«350» 1 flac. da 150 ml, A.I.C. n. 032830198, L. 261.300;

«350» 1 flac. da 200 ml, A.I.C. n. 32830200, L. 348.400;

«350» 1 flac. da 500 ml, A.I.C. n. 032830212, L. 871.000;

Vista la nota n. 7/14269 dell'8 novembre 1996 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con la quale veniva segnalato al Ministero della sanità che il prezzo di vendita della specialità medicinale «Xenetix», nelle sopra citate confezioni, pubblicato nella suddetta *Gazzetta Ufficiale,* risultava superiore al prezzo medio europeo e quindi non conforme a quanto previsto dalla deliberazione C.I.P.E. sopra indicata;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'8 ottobre 1997, con la quale è stata approvata l'esclusione dalle fasce di rimborsabilità della specialità medicinale «Xenetix», della società Laboratoire Guerbet, nelle confezioni sopra elencate, trasferendola pertanto in classe *c)*;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Xenetix» della società Laboratoire Guerbet, con sede in Aulnay Sous Bois - Francia, rappresentata in Italia dalla società Farmades S.p.a., con sede in Roma, nelle confezioni di seguito elencate, viene classificata in classe *c)*, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

«250» 1 flac. da 50 ml, A.I.C. n. 032830010;

«250» 1 flac. da 50 ml + siringa e microperfusore, A.I.C. n. 032830059;

«250» 1 flac. da 100 ml, A.I.C. n. 032830022;

«250» 1 flac. da 200 ml, A.I.C. n. 032830034;

«250» 1 flac. da 500 ml, A.I.C. n. 032830046;

«300» 1 flac. da 20 ml, A.I.C. n. 032830073;

«300» 1 flac. da 50 ml, A.I.C. n. 032830085;

«300» 1 flac. da 50 ml + siringa e microperfusore, A.I.C. n. 032830135;

«300» 1 flac. da 60 ml, A.I.C. n. 032830097;

«300» 1 flac. da 60 ml + siringa e microperfusore, A.I.C. n. 032830147;

«300» 1 flac. da 100 ml, A.I.C. n. 032830109;

«300» 1 flac. da 150 ml, A.I.C. n. 032830111;

«300» 1 flac. da 200 ml, A.I.C. n. 032830123;

«300» 1 flac. da 500 ml, A.I.C. n. 032830061;

«350» 1 flac. da 20 ml, A.I.C. n. 032830150;

«350» 1 flac. da 50 ml, A.I.C. n. 032830162;

«350» 1 flac. da 50 ml + siringa e microperfusore, A.I.C. n. 032830224;

«350» 1 flac. da 60 ml, A.I.C. n. 03830174;

«350» 1 flac. da 60 ml + siringa e microperfusore, A.I.C. n. 032830236;

«350» 1 flac. da 100 ml, A.I.C. n. 032830186;

«350» 1 flac. da 150 ml, A.I.C. n. 032830198;

«350» 1 flac. da 200 ml, A.I.C. n. 032830200;

«350» 1 flac. da 500 ml, A.I.C. n. 032830212.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 93

98A4423

PROVVEDIMENTO 23 marzo 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Simoxil».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, supplemento ordinario n. 22, nel quale la specialità medicinale denominata «Simoxil», a base di amoxicillina, della società Virginia farmaceutici S.r.l., con sede in Milano, nella confezione 12 capsule da 500 mg, A.I.C. n. 023911035, risulta classificata in classe *a)*;

Vista la domanda del 22 luglio 1997 con cui la società Virginia farmaceutici S.r.l. chiede la riclassificazione in classe *c)* della specialità medicinale denominata «Simoxil», a base di amoxicillina, nella confezione 12 capsule da 500 mg;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 12 novembre 1997, con la quale è stato espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe *c)* della specialità medicinale denominata «Simoxil», nella confezione 12 capsule da 500 mg, data l'alta disponibilità di farmacia a base di amoxicillina nelle fasce di rimborsabilità;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Simoxil», a base di amoxicillina, della società Virginia farmaceutici S.r.l., con sede in Milano, nella confezione 12 capsule da 500 mg, A.I.C. n. 023911035, è classificata in classe *c),* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 96

98A4417

PROVVEDIMENTO 23 marzo 1998.

Riclassificazione delle specialità medicinali «Diridista» e «Dinabac».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, nel quale la specialità medicinale denominata «Diridista», della società Dista Italia S.r.l., con sede in Milano, nella confezione 8 compresse 250 mg, e la specialità medicinale denominata «Dinabac», della società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), nella confezione 8 compresse 250 mg, risultano classificate in classe H;

Viste le domande datate 26 marzo 1997 con cui le società Eli Lilly Italia S.p.a. e Dista Italia S.r.l. chiedono la riclassificazione in classe *a)* rispettivamente delle specialità medicinali denominate «Dinabac» e «Diridista», nella confezione 8 compresse da 250 mg, A.I.C. n. 028421016 e A.I.C. n. 028542013, al prezzo di L. 23.400, IVA compresa, riallineandosi al farmaco di riferimento denominato «Klacid» della società Abbott S.p.a., con sede in Campoverde (Latina);

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 12 novembre 1997, con la quale è stato espresso parere sfavorevole alle richieste di riclassificazione in classe *a)* per entrambe le specialità medicinali «Dinabac» e «Diridista», a base di diritromicina, in quanto il confronto coi macrolidi non risulta appropriato per diverso spettro di azione, ed è stato disposto conseguentemente il loro traferimento in classe *c)* in quanto il tipo di antibiotico e la via di somministrazione non richiedono un impiego esclusivamente ospedaliero;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali denominate «Dinabac», a base di diritromicina, della società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), nella confezione 8 compresse 250 mg, A.I.C. n. 028421016, e «Diridista», a base di diritromicina, della società Dista Italia S.r.l., con sede in Milano, nella confezione 8 compresse 250 mg, A.I.C. n. 028542013, sono classificate nella classe *c)* di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 97

98A4418

PROVVEDIMENTO 23 marzo 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Valopride».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, supplemento ordinario n. 22, nel quale la specialità medicinale denominata «Valopride», della società Ce.La.Far. S.r.l., con sede in Torino, nella confezione 30 capsule 10 mg, A.I.C. n. 023360062, risulta classificata in classe *b);*

Vista la domanda del 16 ottobre 1997 con cui la società Ce.La.Far. S.r.l. chiede la riclassificazione in classe *c)* della specialità medicinale denominata «Valopride», nella confezione sopra citata;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 23 dicembre 1997, con la quale è stata approvata l'esclusione dalla fascia di rimborsabilità e il trasferimento in classe *c)* della specialità medicinale «Valopride» della società Ce.La.Far. S.r.l. nella confezione 30 capsule 10 mg;

Dispone:

Art 1.

La specialità medicinale denominata «Valopride», della società Ce.La.Far. S.r.l., con sede in Torino, nella confezione 30 capsule 10 mg, A.I.C. n. 023360062, è classificata nella classe *c),* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 95

98A4419

PROVVEDIMENTO 23 marzo 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Dicloreum».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 del dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, nel quale la specialità medicinale denominata «Dicloreum», a base di diclofenac sodico, nella confezione «CR» 20 capsule retard 150 mg, A.I.C. n. 024515114, della società Alfa Wassermann S.p.a., con sede in Alanno (Pescara), risulta classificata in classe *c);*

Vista la domanda del 25 novembre 1996 con cui la società Alfa Wassermann S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Diclorreum», a base di diclofenac sodico, nella confezione «CR» 20 capsule retard 150 mg, al prezzo di L. 20.400, IVA compresa, riallineandosi al prezzo

del farmaco di riferimento denominato «Dealgic», della società Poli industria chimica S.p.a., con sede in Milano;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 23 dicembre 1997, con la quale viene espresso parere favorevole all'inserimento in classe *a)* con nota 66 della specialità medicinale denominata «Dicloreum», nella confezione «CR» 20 capsule retard 150 mg, al prezzo di L. 21.600 allineato, secondo quantità di principio attivo, a quello del farmaco denominato «Dealgic», della società Poli industria chimica S.p.a., con sede in Milano, nella confezione 20 capsule da 100 mg;

Vista la nota n. 806 del 18 febbraio 1998 del Ministero della sanità, con cui si chiede alla società Alfa Wassermann S.p.a., di dichiarare se intende allineare il prezzo della specialità medicinale «Dicloreum» a quello del farmaco di riferimento «Dealgic»;

Vista la nota del 24 febbraio 1998 della società Alfa Wassermann S.p.a., con cui la medesima ha dichiarato di accettare, per quanto riguarda la specialità medicinale sopra citata, il prezzo di L. 21.600, allineato a quello del farmaco «Dealgic»;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Dicloreum», a base di diclofenac sodico, della società Alfa Wassermann S.p.a., con sede in Alanno (Pescara), nella confezione «CR» 20 capsule retard 150 mg, A.I.C. n. 024515114, è classificata, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella classe *a)*, con nota 66, al prezzo di L. 21.600, IVA compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 98

98A4420

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 13 maggio 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catania e Enna.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 1997 nella provincia di Enna;

grandinate del 5 dicembre 1997 nella provincia di Catania;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catania: grandinate del 5 dicembre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Scordia;

Enna:

piogge persistenti dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Agira, Aidone, Assoro, Catenanuova, Centuripe, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Piazza Armerina, Regalbuto, Troina;

piogge persistenti dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio del comune di Piazza Armerina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1998

Il Ministro: PINTO

98A4376

DECRETO 13 maggio 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Agrigento.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stesse legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1977, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministero per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territorio danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti sciroccali dal 21 aprile 1997 all'8 maggio 1997 nella provincia di Agrigento;

Vista la relazione integrativa dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Agrigento del 20 gennaio 1998;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per l'effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Agrigento: venti sciroccali dal 21 aprile 1997 all'8 maggio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Santa Margherita di Belice, Sciacca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1998

Il Ministro: PINTO

98A4393

DECRETO 13 maggio 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stesse legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1977, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministero per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territorio danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 25 novembre 1996 al 15 dicembre 1996 nella provincia di Salerno;

piogge alluvionali dal 9 gennaio 1997 al 10 gennaio 1997 nella provincia di Salerno;

Viste le relazioni integrative dei settori tecnici regionali dell'agricoltura e delle foreste della provincia di Salerno, rispettivamente del 7 e del 23 aprile 1998;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per l'effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Salerno:

piogge alluvionali dal 25 novembre 1996 al 15 dicembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Albanella, Ascea, Battipaglia, Bellosguardo, Cannalonga, Casal Velino, Casaletto Spartano, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Celle di Bulgheria, Centola, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Eboli, Felitto, Futani, Giffoni Valle Piana, Laurito, Maiori, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorvino Pugliano, Olevano sul Tusciano, Ottati, Petina, Pontecagnano Faiano, Postiglione, Ravello, Roccagloriosa, Rafrano, Roscigno, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sapri, Serre, Stella Cilento, Torraca, Tortorella, Tramonti, Vibonati;

piogge alluvionali dal 25 novembre 1996 al 15 dicembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Alfano, Ascea, Casalbuono, Casaletto Spartano, Centola, Ceraso, Cuccaro Vetere, Eboli, Laurito, Montano Antilia, Sala Consilina, San Mauro Cilento;

piogge alluvionali del 9 gennaio 1997, del 10 gennaio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Cetara, Corbara, Furore, Montecorvino Rovella, Nocera Inferiore, Positano, Praiano, Ravello, Vietri sul Mare;

piogge alluvionali del 9 gennaio 1997, del 10 gennaio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Baronissi, Bracigliano, Pellezzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1998

Il Ministro: PINTO

98A4394

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 13 maggio 1998.

Approvazione del progetto esecutivo del 2° lotto dei lavori «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano». (Ordinanza n. 98).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano»;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa, in prosieguo denominato «Ente» è stato individuato sin dalla data di predisposizione del programma generale di interventi, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che, conseguentemente, la progettazione dell'opera di che trattasi e le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice sono state affidate a personale dell'«Ente» medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che il primo stralcio operativo del programma commissariale sopra citato ha confermato l'«Ente» quale soggetto attuatore dell'intervento in parola;

Atteso che tale intervento, per l'importo di L. 50.000.000.000 è finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *A)* su contabilità speciale di tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che con nota n. 656888, in data 8 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata: «Presidente E.A.F. per riassetto funzionale del ripartitore sud-est Flumendosa Campidano».

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata con il n. 1702/0;

Atteso che su tale contabilità sono riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso che titolare di detta contabilità è, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente *pro-tempore* dell'«Ente»;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici è stato incaricato di effettuare l'istruttoria dei progetti da sottoporre all'approvazione commissariale, previa acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24;

Vista la propria precedente ordinanza n. 64 del 23 settembre 1996, con la quale è stato approvato (tra l'altro) il progetto definitivo dell'opera «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano II lotto» con contestuale affidamento per la realizzazione del lotto stesso all'«Ente» per l'importo complessivo di L. 13.797.919.413;

Vista la deliberazione del consiglio d'amministrazione dell'«Ente» assunta in data 27 ottobre 1997 con il numero 460/97 di adozione del progetto esecutivo dell'opera «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano II lotto», redatto dall'impresa C.A.P. S.p.a. di Parma, risultata aggiudicataria, con un ribasso sulla base d'asta pari al 14,90% corrispondente a L. 1.519.693.565 il cui quadro economico è il seguente:

I) *Importo lavori a base d'asta L. 10.199.275.974:*

A1) Offerta dell'impresa		L. 8.679.582.409
A2) Importo netto dei lavori non previsti (variante tracciato)		» 176.725.504
A) = A1 + A2 = Importo complessivo al netto		L. 8.856.307.913
B) *Somme a disposizione dell'amministrazione:*		
0 Ribasso d'asta	L. 1.519.693.565	
1 Espropriazioni	» 219.892.000	
2 Bonifica archeologica	» 115.000.000	
3 Imprevisti	» 169.243.458	
4 Spese generali	» 889.376.565	
5 IVA	» 1.851.680.108	
	Totale B . . .	L. 4.764.885.696
	TOTALE COMPLESSIVO .	L. 13.797.919.413

Atteso che, alcune voci di costo, in fase di redazione del progetto esecutivo sono state aggiornate per motivi derivanti sia dall'introduzione di una variante di tracciato, che dall'aggiornamento degli oneri di esproprio in virtù della effettiva qualità dei terreni;

Visto il decreto dell'assessore dei lavori pubblici n. 170 del 26 marzo 1998, con il quale, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, in assenza del competente parere del comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, a seguito di apposita richiesta dell'Ente, viene espresso il parere sostitutivo;

Considerato che a termini dell'articolo 2, commi 8 e 9 della ordinanza commissariale n. 64/96, le economie realizzate a seguito dei ribassi d'asta conseguiti, saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario;

Visto l'art. 26, secondo comma della legge regionale n. 37/96, in base al quale l'importo delle spese generali forfettariamente determinato a favore degli enti concessionari di opere pubbliche di interesse generale, deve essere incrementato dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

Visto l'atto di determinazione commissariale n. 30 del 14 ottobre 1996 con il quale è stato effettuato l'impegno di spesa per l'importo complessivo pari a L. 13.797.919.413 sul capitolo relativo all'intervento di che trattasi nonché il primo versamento all'Ente della somma di L. 1.724.739.927 in conformità alla predetta ordinanza n. 64/96;

Atteso che si rende opportuno rimodulare il quadro economico dell'intervento secondo il sottodescritto modello comparativo, al fine di rendere evidenti le economie conseguite:

	Q.E. affidam.	Economie/ Maggioraz.	Q.E. aggiudicazione
A) *Lavori:*			
Importo lavori	10.199.275.974		
a dedurre ribasso d'asta 14,90%		- 1.519.693.565	
importo netto lavori non previsti		+ 176.725.504	
importo aggiudicazione			8.856.307.913
B) *Somme a disposizione:*			
espropriazioni	130.447.535	+ 89.444.465	219.892.000
bonifica archeologica	115.000.000		115.000.000
imprevisti	514.581.579	- 289.078.963	225.502.616
Spese generali	900.751.890	+ 7.799.557	908.551.447
IVA 19% (20%*)	1.937.862.435	+ 15.109.437	1.952.971.872
IMPORTO COMPLESSIVO .	13.797.919.413	1.519.693.565	12.278.225.848

(*) La percentuale IVA del 19% risulta incrementata fino al 20% nel quadro economico di aggiudicazione.

Considerata la necessità di provvedere al disimpegno della somma costituente le economie realizzate, pari a L. 1.519.693.565;

Atteso che con l'ordinanza di approvazione del progetto definitivo e di affidamento dell'opera all'Ente, n. 64/96, è stata dichiarata la pubblica utilità dell'intervento di che trattasi, fissando nel contempo i termini per l'inizio ed il compimento dei lavori;

Atteso altresì che i tempi resisi necessari per l'effettuazione dell'appalto dell'intervento e per la conseguente predisposizione ed approvazione del progetto esecutivo, rendono indispensabile rifissare i termini stabiliti dall'art. 1, terzo comma, della predetta ordinanza n. 64 del 23 settembre 1996;

Vista l'ordinanza del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, con la quale il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - Emergenza idrica»;

Atteso pertanto che deve provvedersi all'approvazione del progetto delle opere sopra citate al fine di procedere alla loro realizzazione per mezzo dell'«Ente», previsto quale attuatore dell'intervento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto

1. Sulla base del parere sostitutivo espresso dall'assessore dei lavori pubblici con decreto n. 170 del 26 marzo 1998 ai sensi della legge regionale n. 24/87 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, è approvato il progetto «esecutivo» dei lavori di «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano II lotto» dell'importo complessivo di L. 12.278.225.848 così ripartito:

	Q.E. aggiudicazione
	—
A) *Lavori:*	
importo aggiudicazione	8.856.307.913
B) *Somme a disposizione:*	
Espropriazioni	219.892.000
Bonifica archeologica	115.000.000
Imprevisti	225.502.616
Spese generali	908.551.447
IVA 20%	1.952.971.872
IMPORTO COMPLESSIVO	12.278.225.848

Art. 2.

Termini per l'espropriazione ed i lavori

1. È confermata, con riferimento ai lavori di cui al progetto «esecutivo» approvato con la presente ordinanza, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge, di cui all'art. 1, comma 2, del dispositivo dell'ordinanza n. 64 del 23 settembre 1996.

2. I termini fissati ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nell'ordinanza commissariale n. 64 del 23 settembre 1996 all'art. 1, comma 3, relativamente ai lavori del II lotto dell'intervento denominato «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano» sono rifissati, in proroga, nel seguente modo a decorrere dalla data della presente ordinanza:

espropriazioni: inizio entro mesi 2;

espropriazioni: compimento entro mesi 20;

lavori: inizio entro mesi 2;

lavori: compimento entro mesi 8.

Art. 3.

Realizzazione dell'intervento e finanziamento

1. L'«Ente» è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma primo, secondo periodo, di attuare l'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano II lotto» secondo il progetto «esecutivo» approvato con la presente ordinanza (art. 1).

2. Per l'esecuzione delle opere predette, nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, attivata presso la tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1702/0, ed intestata a «Presidente E.A.F. per riassetto funzionale del ripartitore sud-est Flumendosa Campidano II lotto», è a disposizione l'importo complessivo di L. 12.278.225.848. Atteso che in attuazione della succitata ordinanza n. 64/96, è già stata accreditata all'«Ente», la somma di L. 1.724.739.927, quale primo versamento per i lavori di realizzazione dell'intervento di che trattasi, la residua somma di L. 10.553.485.921, verrà accreditata all'«Ente» con giroconti dalla contabilità speciale n. 1690/3, nel seguente modo:

L. 1.344.816.535 con atto di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale n. 1690/3, immediatamente successivo all'emanazione della presente ordinanza;

L. 3.683.467.754 per spese sostenute nella misura di L. 2.455.645.170;

L. 3.683.467.754 per spese sostenute nella misura di L. 6.139.112.924;

L. 1.841.733.877 per spese sostenute nella misura di L. 9.822.580.678.

3. Con successivo atto di determinazione del subcommissario, sarà conseguentemente disposto il disimpegno dell'importo pari a L. 1.519.693.565 relativo alle economie conseguite in seguito ai ribassi d'asta.

Art. 4.

1. Per quanto non espressamente previsto dall'ordinanza di affidamento dei lavori n. 64/96 più volte citata nonché dalla presente ordinanza, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

Cagliari, 13 maggio 1998

Il commissario governativo: PALOMBA

98A4383

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 21 aprile 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Udine;

Vista la delibera del 4 marzo 1998, con la quale il Senato accademico allargato ha modificato in alcune parti il testo dello statuto di autonomia;

Visto che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989, con lettera dell'8 aprile 1998 (prot. 531) ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche di statuto deliberate dal Senato accademico allargato il 4 marzo 1998;

Decreta:

I seguenti commi dell'art. 15 (Senato accademico) dello statuto vengono soppressi e così sostituiti:

comma secondo, lettera *b),* propone la pianta organica del personale docente e ricercatore e assegna alle facoltà i relativi posti;

comma secondo, lettera *i),* approva l'istituzione e propone l'attivazione e la disattivazione dei dipartimenti e delle altre strutture scientifiche, didattiche e di servizio, nonché delle facoltà e dei relativi corsi nel territorio sede dell'Ateneo costituito dalle province di Udine, Gorizia e Pordenone e ove sia posta in atto una convenzione con istituzioni locali;

all'art. 15 (Senato accademico) comma secondo dopo la lettera *n),* viene aggiunta la lettera *n*-bis): istituisce i comitati ordinatori di nuove facoltà, costituiti ciascuno da tre professori di prima fascia e da due professori di seconda fascia che esercitano le attribuzioni del consiglio di facoltà fino all'entrata in servizio di altrettanti professori di ruolo; i componenti del comitato sono scelti dal senato tra i professori di ruolo dell'Ateneo o di altri atenei nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari afferenti alla facoltà stessa e sono nominati con decreto rettorale;

all'art. 16 (Consiglio di amministrazione) i seguenti commi vengono soppressi e così sostituiti:

comma secondo, lettera *g),* approva la pianta organica del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo;

comma secondo, lettera *o),* approva l'attivazione e la disattivazione delle facoltà e dei relativi corsi, nonché dei dipartimenti e delle altre strutture scientifiche, didattiche e di servizio;

all'art. 16 (Consiglio di amministrazione) comma secondo dopo la lettera *t),* viene aggiunta la lettera *t*-bis): determina l'indennità di carica per il rettore e per le altre cariche e funzioni definite dal regolamento generale di Ateneo e da un apposito regolamento approvato dal consiglio stesso;

dopo l'art. 24 (Facoltà) comma terzo, vengono aggiunti i seguenti commi:

comma quarto: possono essere istituite e attivate iniziative didattiche interfacoltà quali corsi di laurea, corsi di diploma universitario, scuole di specializzazione e altri.

Tali iniziative sono disciplinate da appositi regolamenti interni approvati dal senato accademico su proposta delle facoltà interessate;

comma quinto: possono essere istituite e attivate facoltà i cui consigli siano costituiti in tutto o in parte da docenti e ricercatori appartenenti ad altre facoltà.

I componenti di tali consigli di facoltà continuano a far parte dei consigli di facoltà di appartenenza;

l'art. 27 (Consiglio di facoltà) comma secondo, lettera *d),* viene soppresso e così sostituito: formula proposte per l'istituzione e per l'attivazione di nuove iniziative didattiche;

all'art. 67 (Deliberazioni) il comma primo, lettera *a)* e il comma quarto, vengono soppressi e così sostituiti:

comma primo, lettera *a),* che tutti gli aventi diritto siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal rispettivo regolamento con indicazione dell'ordine del giorno;

comma quarto: non concorrono alla formazione del numero legale, di cui al precedente comma primo, lettera *b),* a meno che non intervengano alla seduta:

a) i docenti fuori ruolo;

b) il personale in aspettativa;

c) il personale in congedo;

d) i componenti di commissioni di concorso universitario regolarmente convocati nel giorno della seduta dell'organo collegiale;

all'art. 74 (Decorrenza e durata dei mandati) dopo il comma secondo, viene aggiunto il comma terzo: qualora in corso di mandato venga attivata una nuova facoltà e costituiti i relativi organi, i rappresentanti eletti nel Senato accademico rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato;

dopo l'art. 82 (Consiglio degli studenti), viene aggiunto l'art. 82-*bis* (Efficacia delle norme statutarie):

1. Lo statuto è adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge n. 168/1989, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e nei limiti previsti dal comma quarto dell'art. 16 della legge n. 168/1989;

2. Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia per l'Università degli studi di Udine le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative con esso incompatibili;

3. Le materie già disciplinate da disposizioni di legge o regolamentari e attribuite da nuove disposizioni di legge alle università sono disciplinate da regolamenti interni da approvarsi ai sensi del precedente art. 64;

4. L'adeguamento dello statuto a disposizioni di legge che operino espresso riferimento alle università sarà effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni stesse.

Udine, 21 aprile 1998

Il rettore: STRASSOLDO

98A4382

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato di rettifica concernente il riconoscimento e la classificazione di un manufatto esplosivo

Nella parte dell'estratto del decreto ministeriale n. 559/C.26802-XV.J(1488) del 13 marzo 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 - serie generale - parte prima del 18 aprile 1988, ove è scritto «... classificata nella II categoria - gruppo B dell'Allegato "*A*" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.» deve intendersi scritto «... classificata nella II categoria - gruppo B dell'Allegato "*A*" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con numero ONU 0065, 1.1D».

98A4338

Modificazioni allo statuto della «Fondazione Pietro Barberini», in Pescara

Con decreto ministeriale dell'8 maggio 1998 sono state approvate le modifiche dello statuto della «Fondazione Pietro Barberini», con sede in Pescara, deliberate dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 7 marzo 1998, verbalizzata con atto pubblico redatto in pari data, col numero di repertorio 961/1996, dal dott. Marco Bulferi, notaio in Montesilvano (Pescara).

98A4385

Riconoscimento giuridico della «Fondazione Amadeo Bordiga», in Formia

Con decreto ministeriale dell'8 maggio 1998 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 2 del codice civile, della Fondazione «Amadeo Bordiga», con sede in Formia (Latina) ed è stato approvato il relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 2 febbraio 1998, n. di rep. 39/13, a rogito del notaio Antonio Fuccillo.

98A4386

Modificazioni allo statuto della Confederazione nazionale delle misericordie d'Italia, in Firenze

Con decreto ministeriale dell'8 maggio 1998 la «Confederazione nazionale delle misericordie d'Italia», con sede in Firenze, è stata autorizzata a modificare il proprio statuto, di cui all'atto pubblico del 22 marzo 1998, n. di rep. 11183/6927, a rogito del notaio Giancarlo Lo Schiavo.

98A4387

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 maggio 1998

Dollaro USA	1740,12
ECU	1939,89
Marco tedesco	986,07
Franco francese	294,03
Lira sterlina	2835,18
Fiorino olandese	875,00
Franco belga	47,802
Peseta spagnola	11,607
Corona danese	258,83
Lira irlandese	2481,41
Dracma greca	5,772
Escudo portoghese	9,629
Dollaro canadese	1200,83
Yen giapponese	12,706
Franco svizzero	1183,35
Scellino austriaco	140,13
Corona norvegese	233,49
Corona svedese	225,84
Marco finlandese	324,38
Dollaro australiano	1087,92

98A4478

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazione dell'officina farmaceutica della ditta S.I.I.T. S.r.l., in Trezzano sul Naviglio

Con il decreto n. 805/R.O. 309/D11 del 22 aprile 1998, è stata revocata l'autorizzazione rilasciata con nota n. 800.5.Ag.88.Off.144 del 13 luglio 1978 all'officina farmaceutica sottoindicata:

ditta S.I.I.T. S.r.l., sita in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Ariosto, 50/60.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta.

98A4354

Revoca di autorizzazione alla produzione dell'officina farmaceutica Procos S.p.a., in Cameri

Con il decreto n. 805/R.O. 276/D9 del 22 aprile 1998, è stata revocata, su notifica della ditta, l'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive per uso umano limitatamente a Proglumetacina, Tiropramide cloridrato e Proglumide presso l'officina farmaceutica sottoindicata:

Procos S.p.a., sita in Cameri (Novara), via Leonardo da Vinci, 3, con sede distaccata in via Matteotti, 249.

98A4355

Revoca di autorizzazione alla produzione dell'officina farmaceutica della ditta R.O.L. S.p.a., attualmente Roloil S.r.l., in Castellar Guidobono.

Con il decreto n. 805/R.O. 308/D10 del 22 aprile 1998, è stata revocata l'idoneità alla produzione di presidi medico-chirurgici dell'officina farmaceutica sottoindicata:

ditta R.O.L. S.p.a., attualmente ROLOIL S.r.l., sita in Castellar Guidobono (Alessandria), via Volpedo, 2.

Motivo della revoca: cessata produzione di presidi medico-chirurgici.

98A4356

Revoca di autorizzazione dell'officina farmaceutica della ditta Pharminvest S.p.a., in Milano

Con il decreto n. 805/R.O. 310/D12 del 22 aprile 1998, è stata revocata l'autorizzazione alla produzione di presidi medico-chirurgici dell'officina della ditta sottoindicata:

Pharminvest S.p.a., sita in Milano, via Noto, 7, con sede legale in Milano, piazza San Nazaro, 15.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta.

98A4357

Sospensione di autorizzazione alla produzione dell'officina farmaceutica Marco Antonetto S.p.a., in Torino

Con il decreto n. 805/S.O. 241/D17 del 22 aprile 1998, è stata sospesa, a tempo indeterminato, a tutela della sanità pubblica, l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali presso l'officina farmaceutica sottoindicata:

Marco Antonetto S.p.a., sita in Torino, via Arsenale, 293.

98A4358

Sospensione di autorizzazione alla produzione dell'officina farmaceutica della ditta Gas compressi Pierrettori S.r.l., in Civitavecchia.

Con il decreto n. 805/S.O. 294/D16 del 22 aprile 1998, è stata sospesa, a tempo indeterminato, su notifica della ditta, l'attività di produzione di gas medicinali presso l'officina della ditta:

Gas compressi Pierrettori S.r.l., sita in Civitavecchia, via Aurelia km 74,100.

98A4359

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Monocid»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 255

Specialità medicinale: MONOCID.

Società: Procter & Gamble Holding S.p.a., via Cesare Pavese, n. 385 - 00100 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: Nuove confezioni in sostituzione - Modifica condizionamento primario.

iv flacone 1g + siringa solvente, A.I.C. n. 025422104;

bb im flacone 500 mg + siringa solvente, A.I.C. n. 025422078;

im flacone 1g + siringa solvente, A.I.C. n. 025422080.

È autorizzata la modifica del condizionamento primario tipo II, da siringa solvente a fiala. La confezione ev 1 flacone 1g + 1 siringa solvente recante A.I.C. n. 025422104 viene sostituita dalla confezione ev 1 flacone 1g + 1 fiala solvente con A.I.C. n. 025422128. La confezione bb im 1 flacone 500 mg + 1 siringa solvente recante A.I.C. n. 025422078 viene sostituita dalla confezione im 1 flacone 500 mg + 1 fiala solvente con A.I.C. n. 025422130. La confezione im 1 flacone 1g + 1 siringa solvente di A.I.C. n. 025422080 viene sostituita dalla confezione im 1 flacone 1g + 1 fiala solvente con A.I.C. n. 025422142.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di A.I.C. 025422104, 025422078 e 025422080, non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal 181° giorno successivo alla data della pubblicazione del presente provvedimento.

98A4464

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Losalen»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 267

Specialità medicinale: LOSALEN.

Società: Novartis Farma S.p.a., s.s. 233, km 20,5, - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica A.I.C.: proroga smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Losalen» pomata tubo 30 g, A.I.C. n. 022295012, «Losalen» tintura flacone 30 ml., A.I.C. n. 022295024, prodotti anteriormente al 9 dicembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 480/97 del 18 novembre 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana oppure, se anteriore, dall'8 giugno 1998.

98A4450

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Locorten»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 268

Specialità medicinale: LOCORTEN.

Società: Novartis Farma S.p.a., s.s. 233, km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica A.I.C.: proroga smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Locorten», lozione flacone 30 ml 0,02%, A.I.C. n. 020613030 «Locorten» vioformio crema tubo 30 g., A.I.C. n. 020613042 «Locorten» vioformio pomata tubo 30 g., A.I.C. n. 020613055, «Locorten» vioformio pasta tubo 15 g., A.I.C. n. 020613067, «Locorten» crema dermatologica tubo 30 g., A.I.C. n. 020613079, «Locorten» pomata dermatologica tubo 30 g., A.I.C. n. 020613081, «Locorten» vioformio otologico gocce flacone 7,5 ml., A.I.C. n. 020613105 «Locorten» vioformio stomatologico gocce flacone 7,5, ml. A.I.C. n. 020613117 prodotti anteriormente al 9 dicembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 481/97 del 18 novembre 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana oppure, se anteriore, dall'8 giugno 1998.

98A4461

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Sicorten» e «Sicorten Plus».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 269

Specialità medicinale: SICORTEN - SICORTEN PLUS.

Società: Novartis Farma S.p.a., s.s. 233, km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica A.I.C.: proroga smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Sicorten», crema tubo 30 g, A.I.C. n. 026248017, «Sicorten» ungento tubo 30 g, A.I.C. n. 026248029, «Sicorten plus» crema dermatologica tubo 30 g, A.I.C. n. 028879017 prodotti anteriormente al 9 dicembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 482/97 del 18 novembre 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana oppure, se anteriore, dall'8 giugno 1998.

98A4466

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Syntocinon»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 275

Specialità medicinale: LOCORTEN.

Società: Novartis Farma S.p.a., s.s. 233, km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica A.I.C.: proroga smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Syntocinon», im, iv, 6 fiale 1 ml. 5 U.I., A.I.C. n. 014684029 prodotti anterior-

mente al 24 febbraio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 21/98 del 9 gennaio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana oppure, se anteriore, dal 24 agosto 1998.

98A4465

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandimmun»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 276

Specialità medicinale: SANDIMMUN.

Società: Novartis Farma S.p.a., s.s. 233, km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica A.I.C.: proroga smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Sandimmun», 1 flacone 50 ml, sol, os 100 mg/ml, A.I.C. n. 025306010; ev, 10 fiale 5 ml, 50 mg/ml, A.I.C. n. 025306022, 50 capsule soft 25 mg, A.I.C. n. 025306034, 50 capsule soft 50 mg, A.I.C. n. 025306046, 30 capsule soft 100 mg, A.I.C. n. 025306059, prodotti anteriormente al 24 febbraio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 20/98 del 9 gennaio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana oppure, se anteriore, dal 24 agosto 1998.

98A4457

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandimmun Neoral»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 277

Specialità medicinale: SANDIMMUN NEORAL.

Società: Novartis Farma S.p.a., s.s. 233, km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica A.I.C.: proroga smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Sandimmun Neoral» 50 capsule soft 25 mg, A.I.C. n. 029453014, 50 capsule soft 50 mg, A.I.C. n. 029453026, 30 capsule soft 100 mg, A.I.C. n. 029453038, 1 flacone soluzione 50 ml 100 mg/ml, A.I.C. 029453040 prodotti anteriormente al 24 febbraio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 22/98 del 9 gennaio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana oppure, se anteriore, dal 24 agosto 1998.

98A4456

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Estraderm MX»

Estratto decreto A.I.C. n. 69 del 13 febbraio 1998

Specialità medicinale: «ESTRADERM MX» nelle forme e confezioni: «25» 8 cerotti transdermici da 25 μg, «50» 8 cerotti transdermici da 50 μg e «100», 8 cerotti transdermici da 100 μg.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. 233, km 20,5 - codice fiscale n. 07195130153.

Produttore: La produzione ed il confezionamento primario è effettuata dalla LTS Lohman Therapie Systeme, nello stabilimento sito in Andernach (Germania). Le operazioni terminali di confezionamento secondario sono effettuate dalla Novartis Pharma s.a. nello stabilimento sito in Orléans (Francia), avenue du Champ-de-Mars e dalla Ciba-Geigy Limited nello stabilimento sito in Basilea (Svizzera). Le operazioni terminali di controllo sono effettuate dalla Novartis Pharma AG, nello stabilimento sito in Stein (Svizzera).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«25» 8 cerotti transdermici da 25 μg;

A.I.C. n. 031773017 (in base 10), 0Y9NBT (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: L. 11.800 (ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 2 dicembre 1997, n. 449);

«50» 8 cerotti transdermici da 50 μg;

A.I.C. n. 031773029 (in base 10), 0Y9NC5 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: L. 16.200 (ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 2 dicembre 1997, n. 449);

«100» 8 cerotti transdermici da 100 μg;

A.I.C. n. 031773031 (in base 10), 0Y9NC7 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

un cerotto da 25 μg contiene: principio attivo: estradiolo 0,75 mg; eccipienti: acrilato-metacrilato copolimero (durotak), isopropilpalmitato, polietilene tereftalato, etilene vinilacetato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un cerotto da 50 μ contiene: principio attivo: estradiolo 1,5 mg; eccipienti: acrilato-metacrilato copolimero (durotak), isopropilpalmitato, polietilene tereftalato, etilene vinilacetato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un cerotto da 100 μ contiene: principio attivo: estradiolo 3 mg; eccipienti: acrilato-metacrilato copolimero (durotak), isopropilpalmitato, polietilene tereftalato, etilene vinilacetato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sintomi da carenza estrogenica conseguenti a menopausa fisiologica o indotta chirurgicamente, come ad esempio: vampate di calore, disturbi del sonno, atrofia urogenitale, instabilità e malumore conseguenti. Prevenzione dell'accelerata perdita ossea menopausale. Nelle pazienti con utero intatto l'estrogeno deve essere sempre associato ad un trattamento sequenziale con progestinici.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4476

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio cromoglicato». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1998).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio AIC/UAC n. 192 del 25 novembre 1997, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Sodio cromoglicato riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 36, seconda colonna, dove è scritto: «deve intendersi scritto:

"Composizione: ogni spruzzo dosato contiene: principio attivo: sodio cromoglicato 5 mg pari a acido *cromoglicato* 4,57 mg; eccipienti: diclorodifluorometano, sorbitan trioleato, trifluorometano"», leggasi: «deve intendersi scritto:

"Composizione: ogni spruzzo dosato contiene: principio attivo: sodio cromoglicato 5 mg pari a acido *cromoglicico* 4,57 mg; eccipienti: diclorodifluorometano, sorbitan trioleato, trifluorometano"».

98A4388

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11